

REGOLAMENTO ORGANICO
dell' Ospizio Provinciale
DEGLI ESPOSTI E DELLE PARTORIENTI
in Milano

discusso e riformato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 26 febbraio 1876,
approvato e reso esecutivo
dalla R. Prefettura con Decreto 26 aprile 1877, al N. 7800.

4
II
A

Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

Archivio del Brefotrofo - Città metropolitana di Milano


REGOLAMENTO ORGANICO

DELL' OSPIZIO PROVINCIALE

DEGLI ESPOSTI E DELLE PARTORIENTI

IN MILANO

discusso e riformato dal Consiglio Provinciale nella Seduta del 26 Febbraio 1876,
approvato e reso esecutorio dalla R. Prefettura con Decreto 26 Aprile 1877, al N.° 7800.



REGOLA MEZZA GIORNALE
DELL'ASPIRO INFERIATE
DELLA ESPOSIZIONE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO ORGANICO

DELL'OSPIZIO PROVINCIALE

DEGLI ESPOSTI E DELLE PARTORIENTI

IN MILANO

TITOLO I.

Ospizio Provinciale degli Esposti e delle Partorienti.

Suo scopo ; amministrazione ; direzione.

ART. 1. L'Ospizio Provinciale degli Esposti e delle Partorienti ha per iscopo la salvezza e l'assistenza dei figli esposti, reietti e derelitti; il ricovero e l'assistenza alle gestanti povere e illegittime.

2. L'Ospizio estende la sua sfera d'azione a tutte la Provincia e la limita alla Provincia stessa.

Esso ha la sede in Milano.

3. L'Ospizio Provinciale degli Esposti e delle Partorienti abbraccia due grandi Divisioni: il Comparto Esposti, il Comparto Ostetrico.

La prima Divisione comprende la famiglia interna, ossia gli Esposti ricoverati temporaneamente nell'Ospizio, e la famiglia esterna, ossia gli Esposti affidati ai privati, o ad altri Istituti.

La seconda è destinata alle Gravide, Partorienti e Puerpere.

Al Comparto Ostetrico è annessa la regia Scuola d'Ostetricia, la quale è paraggiata alle Scuole Universitarie e retta dal Regolamento approvato con Decreto Reale 10 febbraio 1876 e dal proprio speciale Regolamento interno.

4. La superiore amministrazione e vigilanza dell'Ospizio Provinciale degli Esposti e della annessa Casa da Partorienti spetta alla Deputazione Provinciale. La Deputazione Provinciale, a meglio raggiungere lo scopo, elegge dal proprio seno una speciale Commissione di Sorveglianza e di Consulta, composta di tre persone, le cui attribuzioni sono definite al Titolo II.

5. L'amministrazione dei fondi patrimoniali, la cassa, la contabilità centrale, sono annesse agli ufficj della Deputazione Provinciale e dipendono direttamente dalla medesima.

6. La Direzione dell'Ospizio è affidata ad un medico stipendiato e responsabile, colla qualifica di Direttore, od in sua mancanza a chi ne fa le veci.

7. Organo principale della Deputazione Provinciale per la gestione interna ed esterna dell'Ospizio è il Direttore. A questi è affidato il Regolamento Organico dell'Ospizio Provinciale, perchè ne mantenga le discipline e procuri sotto ogni rapporto il vantaggio degli Esposti, delle ricoverate e della Provincia.

8. Al Direttore spetta la rappresentanza dell'Ospizio Provinciale per quanto riguarda la sua gestione interna, e la gestione esterna della famiglia degli Esposti. Ad esso incombe di soprintendere all'assistenza, alla cura dei ricoverati, di pro-

curare la buona tenuta dell'Ospizio, il miglior collocamento ed il maggior bene degli Esposti.

9. A quest'ultimo intento egli farà in modo di affidarli sempre, sia per l'allattamento, sia per la successiva custodia ed educazione, a famiglie oneste e laboriose, ove possano surrogare i vincoli del sangue, con quelli della affezione e della riconoscenza; ove apprendano ad essere utili alla società nelle arti, nei mestieri e specialmente nella agricoltura.

Il ricovero nell'interno dell'Ospizio Provinciale di regola sarà solo transitorio.

10. Gli uffici dell'Ospizio Provinciale si dividono in Direzione, Registratura, Economato, Servizio Sanitario, Servizio Ecclesiastico.

La balieria interna, la sorveglianza speciale delle varie categorie di Esposti e ricoverati e del convitto ostetrico, gli assistenti ed inservienti, completano i mezzi mediante i quali raggiungere lo scopo della istituzione.

TITOLO II.

Commissione di Sorveglianza e Consulta.

ART. 11. La Commissione dipende dalla Deputazione Provinciale, alla quale propone e riferisce quanto può occorrere pel migliore andamento dello Stabilimento e per la migliore assistenza agli Esposti collocati all'esterno.

12. Espone il proprio voto motivato su tutte le questioni speciali che le vengono sottoposte dalla Deputazione e dalla Direzione, riguardanti la gestione dell'Ospizio.

13. Può delegare uno o più de' suoi Membri, onde facciano visite sistematiche od improvvise all'Ospizio, conferiscano col Direttore o col personale da esso dipendente e prendano sul luogo quelle informazioni che fossero del caso. — Il Direttore può invocare tali visite ogniqualvolta lo creda opportuno.

14. Presta una particolare vigilanza sulla accettazione ed abdicazione degli Esposti, sulla accettazione e dimissione delle Partorienti e Puerpere; sul collocamento degli Esposti all'esterno, affinché la Provincia non sia aggravata da oneri incompetenti o soverchi.

TITOLO III.

Esposti, loro categorie ed accettazione, — ricevute.

ART. 15. L'Ospizio Provinciale degli Esposti è destinato ad accogliere, mantenere, ed educare:

a) I figli d'ignoti e i figli naturali reietti od abbandonati dai genitori;

b) I figli legittimi:

orfani di padre e madre;

che abbiano i genitori o il solo vivente di essi rinchiuso in carcere;

purchè si gli uni che gli altri siano nati o domiciliati nella Provincia di Milano e concorrano per essi deficienza di mezzi economici e mancanza di persone idonee che ne assumano la cura ed il mantenimento per legge o per elezione.

16. In ogni altro caso i figli legittimi che fossero accettati nell'Ospizio, vengono iscritti e mantenuti a carico comunale, secondo il Decreto Governativo 15 dicembre 1839, tuttora in vigore nelle Provincie Lombarde.

17. I figli illegittimi nati nel comparto Ostetrico annesso all'Ospizio Provinciale,

sono accettati fra gli Esposti, eccetto che le loro madri naturali, previa dichiarazione a termini dall'art. 376 del Codice Civile (1), non preferiscano di portarli con sè.

18. Si ammettono precariamente nell'Ospizio, nei sensi dell'art. 16:

- a) I figli legittimi di madri mancate ai vivi nel Comparto Ostetrico;
- b) I figli legittimi di madri povere ricoverate nel Comparto Ostetrico, le quali all'atto che abbandonano l'Ospizio comprovano la mancanza di latte;
- c) I figli legittimi provenienti da Ospedali della Provincia, a ciò espressamente autorizzati, quando la madre accoltavi sia per infermità impotente ad allattare, o sia trapassata durante il ricovero.

19. Oltre le categorie annunziate all'art. 18, la Direzione è autorizzata ad accogliere per l'allattamento i figli legittimi di madri povere, fisicamente impotenti ad allattare, quando siano accompagnati dall'atto di nascita e da regolare obbligazione al rimborso delle spese da parte delle Opere Pie di baliatico, delle Congregazioni di Carità, di privati benefattori o delle Autorità Comunali della Provincia, e la Rappresentanza Comunale dichiara che non fu possibile provvedere all'allattamento in luogo.

20. Il limite massimo per l'accettazione degli infanti di primo ingresso è stabilito al compimento del settimo anno di età.

21. I bambini indicati negli articoli 18 e 19, debbono essere restituiti alle loro famiglie, trascorsa l'epoca dell'allattamento, che si estende a tutto il primo anno di età.

22. Presso l'Ospizio Provinciale degli Esposti in Milano, avvi un Ufficio di Consegna e di Registrazione, sotto l'immediata sorveglianza e il controllo della Direzione.

23. L'accettazione degli Esposti si compie mediante presentazione all'Ufficio di Consegna e di Registrazione, ed ha luogo in via ordinaria dalle 7 antimeridiane alle 10 pomeridiane.

24. L'Ufficio di Consegna e di Registrazione è tenuto da un numero conveniente d'impiegati responsabili, in modo che uno almeno di essi debba esservi sempre presente nelle ore determinate, e benanche a pernottarvi.

25. Le persone che hanno l'obbligo di fare le dichiarazioni di nascita agli Uffici di Stato Civile, a termini dall'art. 373 del Codice Civile (2), sono ammesse a presentare o a far presentare i neonati illegittimi agli Uffici di Consegna e di Registrazione, munendoli di un Estratto dai Registri delle nascite dello Stato Civile di un Comune della Provincia, dal quale risulti l'illegittimità della nascita, sia che entrambi i genitori vogliano tenersi incogniti, o che alcuno di essi siasi dichiarato a termini dell'art. 376 del Codice Civile.

26. Per l'accettazione dei bambini abbandonati nella Provincia spediti dalle Autorità, si richiede una accompagnatoria d'ufficio, corredata da copia del processo verbale di rinvenimento del bambino e della consegna del medesimo, da parte

(1) Art. 376 C. C. — « Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

« Quando la dichiarazione è fatta da altre persone, non si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consta per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione ».

(2) Art. 373 C. C. — « La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dal dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'uffiziale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

« La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato,

« L'atto di nascita sarà steso immediatamente dopo ».

dell'ufficiale di Stato Civile cui sia stato presentato, secondo l'art. 377 (1), del Codice Civile;

dall'estratto dai registri delle nascite del Comune ove si rinvenne;
dalla data e numero della denuncia fatta all'Autorità giudiziaria;
e dalla fede di battesimo, se consti che fu battezzato.

27. Oltre a questi documenti si esigono tutti gli indumenti ed effetti di cui la creatura era coperta all'epoca del suo rinvenimento, non che i segnali di cui fosse munita. E quando questi effetti, indumenti o segnali fossero stati depositi presso Autorità politiche o giudiziarie, si esigerà che di ciò sia fatto cenno nella accompagnatoria, richiamandoli a tempo opportuno da quella Autorità cui furono affidati.

Gli effetti tutti ed indumenti di cui l'Esposto fu coperto dopo il suo rinvenimento, si ritengono in deposito finchè dalle competenti Autorità giudiziarie non ne sia autorizzata la restituzione.

28. Sarà cura dell'Autorità mittente di indicare il nome della persona, per mezzo della quale avviene il trasporto della creatura all'Ospizio, e di farla scortare da una nutrice, quando lo richiegga la distanza a percorrerli e il tempo lungo del viaggio.

29. Gli infanti pericolosamente esposti od abbandonati, o privi di qualsiasi appoggio, siano di noti o di ignoti genitori, sono parimenti accettati quando appartengano ad alcuna delle Categorie indicate all'art. 15 e vengano indirizzati all'Ospizio dalle Autorità comunali, politiche o giudiziarie, giusta le discipline generali tracciate negli articoli 26 e 27 e colle indicazioni generali che li riguardano.

30. I bambini ed infanti che per urgenza fossero ammessi nell'Ospizio senza che consti della loro precedente iscrizione agli Uffici di Stato Civile, ed i bambini nati nell'Ospizio Provinciale, sono regolarmente notificati all'ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è stabilito l'Ospizio, secondo le norme prescritte dall'art. 378 del Codice Civile (2).

31. I bambini accolti nell'Ospizio, quando non consti del loro battesimo antecedente, vengono battezzati a cura dei funzionari ecclesiastici locali ed ascritti alla religione cattolica.

Le ricoverate nel Comparto Ostetrico professanti altro culto, possono tenere presso di sé i loro neonati, senza farli battezzare, per portarli seco fuori dell'Ospizio. Ma quando fossero lasciati come Esposti nell'Ospizio, sono dessi battezzati e trattati al paro di tutti gli altri.

Sono eccettuati da questa disposizione i figli legittimi accolti pel solo periodo dell'allattamento. Se all'atto della accettazione non fossero battezzati, si amministrerà il battesimo, dietro richiesta di chi ne ha la patria potestà o la tutela.

(1) Art. 377 C. C. — « Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

« Si stenderà della consegna un circostanziato processo verbale, che enuncierà inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli sarà dato e l'autorità civile a cui verrà consegnato.

« Questo processo verbale sarà iscritto sui registri ».

(2) Art. 378 C. C. — « Quando un fanciullo sia stato consegnato ad un pubblico ospizio, la direzione di esso per mezzo di uno dei suoi impiegati di ciò incaricato deve trasmettere la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso, l'età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo.

« L'amministrazione deve pure indicare all'ufficiale dello stato civile il nome e cognome dato al fanciullo e il numero d'ordine in cui sarà iscritto ».

32. L'impiegato di guardia stende il Processo di consegna e di accettazione in concorso della persona che porta od accompagna il bambino, rilasciando regolare ricevuta col numero d'ordine corrispondente a quello della avvenuta iscrizione giornaliera. Quando la creatura sia stata spedita d'ufficio, la ricevuta viene con sopracoperta trasmessa all'ufficio mittente.

TITOLO IV.

Registrazione degli Esposti e Processi relativi.

ART. 33. La registrazione degli Esposti si compie in due distinte maniere: a fogli staccati per ogni individuo, ed a libro comune a tutti.

La prima maniera costituisce a ciascun Esposto il suo particolare processo di consegna o di presentazione avente per base il suo stato civile, quale risulta dalla relativa iscrizione presso un Ufficio di Stato Civile della Provincia; ed è destinato a stabilirne la speciale posizione ed a conservare tutti i documenti che a questa si riferiscono, e quelli che riguardano le successive vicende.

La seconda è un sunto delle circostanze più importanti di tali processi, trascritto su una pagina di un registro generale, sulla quale poi in ordine cronologico è tenuta annotazione delle vicende dell'Esposto, della parte contabile e disciplinare. Queste singole partite possono riescire anche di grande sussidio nel caso di eventuale smarrimento dei processi.

34. All'atto della presentazione di un bambino all'ufficio, si stende il processo di consegna. — Esso porta il numero progressivo degli individui entrati nell'Ospizio in qualunque modo dal 1.º gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; il giorno, il mese, l'anno e l'ora della presentazione;

il nome, cognome e la provenienza del presentatore;

il sesso e l'età del bambino presentato;

la enunciazione del fatto che costituisce il titolo della accettazione;

il nome e cognome quale risulta dalla iscrizione di nascita nei libri di Stato Civile, e il Comune nel quale la iscrizione ebbe luogo;

la data del battesimo se fu amministrato.

Nel caso di abbandonati accolti d'urgenza senza previa iscrizione nei libri di Stato Civile, si pone al bambino il nome e cognome ideale che il Delegato allo Stato Civile presso l'Ospizio farà poi iscrivere all'ufficio di Stato Civile in Milano, e si lascia sospesa la indicazione della età, attendendo il giudizio medico in proposito.

35. Ciascun processo dev'essere firmato dal presentatore del bambino, dall'impiegato accettante, e dal Direttore che ne sanziona la definitiva ammissione.

36. I processi di consegna dei bambini abbandonati nei Comuni o pericolosamente esposti, devono in ogni caso portare una minuta descrizione degli effetti e degli indumenti di cui erano coperti all'atto della loro presentazione all'ufficio; la descrizione degli effetti e degli indumenti di cui erano coperti quando si rinvennero, se gli effetti medesimi furono spediti all'ufficio. In caso contrario si indicherà nel processo di consegna per qual motivo non si sono potuti descrivere tali effetti; e si avrà cura in questa duplice registrazione di ben distinguere i primi dai secondi.

37. Tutti i documenti in base ai quali si fossero redatti i processi di consegna si accludono assicurati fra i fogli dei processi medesimi; e quando fossero Atti a

protocollo direttivo che non potessero essere separati dalle loro posizioni, si cita sul processo il numero di protocollo pel relativo riferimento.

38. Colla redazione del suo speciale Processo, l'individuo entrato nell'Ospizio forma parte della famiglia degli Esposti, e quindi ha nei libri dell'Ospizio la sua partita economica-disciplinare, la quale costituisce la seconda maniera di registrazione sopraccennata.

39. Alla posizione di ciascun Esposto è tenuta annotazione delle vicende dell'Esposto stesso, dei pagamenti ecc. come è specificamente detto al titolo XX, e ciascuna annotazione si effettua, o in base a regolari documenti che si conservano in atti, o in base alle norme fisse dell'Ospizio.

40. Tutti i bambini legittimi che devonsi riconsegnare ai genitori o loro rappresentanti ad epoche determinate, sono iscritti in ordine progressivo di ingresso nell'Ospizio in un registro speciale, che forma parte separata ma integrante del registro generale, ed è detto *Registro dei figli legittimi*.

Questo registro è annuale e si chiude quando i bambini in esso iscritti hanno compiuto l'anno di vita.

41. Il Titolo XX indica quali siano gli altri registri accessorj e sussidiarj che la Registratura deve tenere per completare la esatta registrazione degli Esposti.

Un registro sussidiario tiene nota dei figli legittimi che, trascorso il periodo dell'allattamento, non hanno potuto essere riconsegnati ai genitori o loro rappresentanti, e per ciò continuano a restare nell'Ospizio a carico di Comuni o di Corpi morali.

42. Si pone annotamento della nascita dei figli alla posizione di ciascuna gravida; ma questi non figurano sui registri degli Esposti se non quando il bambino sia passato effettivamente tra gli Esposti, e se la partoriente è nubile, o vedova oltre i 300 giorni, ovvero sia ammessa all'allattamento, se si tratti di legittimi, o quando la donna rimanga nell'Ospizio come nutrice.

43. Tutte le circostanze che hanno qualche riferimento prossimo o remoto colla esposizione dei bambini, costituiscono in massima argomento del più religioso segreto.

I documenti che si riferiscono alla esposizione, i processi ed i registri, non possono essere ispezionati da qualsiasi persona estranea all'ufficio, sotto la più stretta responsabilità del Capo della Registratura cui sono affidati.

Istruzioni speciali per l'ufficio di Consegna e di Registrazione, e pei singoli impiegati, determinano i casi in cui possono essere fornite ai richiedenti notizie, documenti e certificati relativi alla esposizione.

TITOLO V.

Modi con cui si garantisce l'identità personale.

ART. 44. Tutto ciò che conduce a stabilire quali siano gli Esposti cui si riferiscono i singoli processi di esposizione e le relative partite nel registro generale, e previene ed impedisce le confusioni degli uni cogli altri nell'Ospizio e fuori di esso, costituisce il complesso dei modi coi quali si garantisce l'identità personale.

Oltre alle discipline stabilite al Titolo IV, altre regole speciali, estese alla dimora nell'Ospizio e fuori di esso, conducono alla certezza della conservazione di tale identità personale.

45. All'atto della accettazione di un bambino, si appende al suo collo *una me-*

daglia inamovibile, la quale porta da una faccia in alto il numero progressivo del bambino secondo l'accettazione dell'annata in corso, in basso l'anno in cui è entrato nell'Ospizio; e nel rovescio la leggenda: *Brefotrofo di Milano*. Il nastro cui sono appese queste medaglie, è stretto così presso al collo del bambino da un fermaglio di piombo chiuso a pressione, che, mentre non reca molestia alcuna, non può essere levato che lacerandolo.

46. A nessun Esposto da latte o da pane nell'Ospizio può essere levata la medaglia per qualsiasi titolo, e gli adulti stessi devono portarla quando figurino come ricoverati a carico dell'Ospizio Provinciale.

47. Quando un bambino restituito all'Ospizio si trovasse mancante della sua medaglia, o quando il cordoncino fosse guasto e la medaglia logora dal tempo od irricognoscibile, verrà cangiata a cura dell'ufficio di Registrazione.

In caso di smarrimento, se ne emetterà un'altra, tenutane annotazione negli atti relativi all'infante.

Per gli Esposti fuori dell'Ospizio anche per la scrupolosa conservazione di queste medaglie provvede il Titolo IX.

48. In ogni caso di morte, di restituzione ai genitori o a chi per essi, e di adozione, prima del compimento dell'età maggiore, le medaglie vengono prodotte alla Direzione dell'Ospizio ed annientate.

49. Ogni figlio che entra nell'Ospizio per la prima volta, o per restituzione degli allevatori, per poco o per tempo indeterminato, sia naturale, abbandonato o legittimo, vien munito di apposito *Bollettone*. Diverse module, variamente colorate, servono per gli Esposti entrati di nuovo e per quelli che sono restituiti all'Ospizio.

Ciascun bollettone porta il giorno di primo ingresso o di restituzione dell'Esposto, il suo nome e cognome, il numero di registro corrispondente alla medaglia, il numero della nutrice sedentaria cui è affidato, l'indicazione della Divisione ove fu accolto e delle vicende sanitarie.

50. Per le annotazioni che si compiono sugli stessi bollettoni e sulle cedole cubiculari degli infermi, si dovrà osservare ogni volta il numero della medaglia.

51. Nelle varie Divisioni in cui sono distribuiti gli Esposti conservansi i rispettivi loro bollettoni.

Quando un Esposto esce per qualunque motivo dall'Ospizio, o muore, il rispettivo bollettone diviene un documento da unirsi al processo di consegna, in prova delle annotazioni praticate ai registri.

52. Gli Esposti che si affidano alle nutrici ed agli allevatori fuori dell'Ospizio, si muniscono di un Libretto e di un Foglio di scorta, secondo che sono figli naturali o reietti, o vennero accettati pel solo periodo di allattamento. In questi Libretti e Fogli si scrivono le indicazioni che si riferiscono allo stato civile dell'Esposto, e i dati ulteriori che lo riguardano.

Oltre a ciò la Direzione informa con lettera d'ufficio le Autorità Comunali dell'ingresso d'ogni infante in Comune, affinchè vengano sottoposti alla debita sorveglianza.

53. Gli indumenti degli Esposti presentati all'ufficio, o figli di genitori conosciuti, non si conservano e si usano pei bisogni dell'Ospizio.

54. Nei casi di abbandono o di vera esposizione, oltre i segnali di cui fossero muniti, si conserveranno per il primo decennio gli indumenti e gli effetti appartenenti ai bambini, marcandoli a caratteri indelebili col numero della partita dell'Esposto cui si riferiscono.

55. I segnali di tal volume che non si potessero conservare fra i fogli dei pro-

cessi di esposizione, e gli oggetti di valore ragguardevole, sono affidati all'Economo. Tenutane annotazione sui processi ai quali si riferiscono, vengono descritti sopra apposito registro, debitamente numerizzati giusta il relativo processo di consegna, e conservati nella cassa forte a doppie chiavi dell'Economato, finchè siasi riconosciuto e consegnato l'Esposto ai genitori o a chi per essi.

In questo caso vengono restituiti alle parti dietro rimborso delle spese di cui all'art 73; altrimenti diventano proprietà dell'Ospizio.

56. Il solo fatto della morte degli Esposti muniti al loro ingresso di segnali preziosi, non autorizza a cessare la conservazione dei segnali stessi, i quali, come qualunque altro segnale, si tengono in questo caso a perpetuità negli Atti dell'Ospizio.

TITOLO VI.

Ricognizione degli Esposti.

Modi di constatare la loro paternità e maternità.

Compensi dovuti all'Ospizio.

ART. 57. Le disposizioni contenute nel presente Titolo hanno per iscopo di regolare la ricognizione dei bambini esposti nella ruota sino al 30 giugno 1868, e di quelli presentati in ufficio prima o dopo tale epoca, in relazione alle varie leggi che stabiliscono lo stato personale degli Esposti, e cioè alla Determinazione della Cesarea Reggenza di Governo 19 dicembre 1815, al Codice Civile Italiano, ed all'Ordinamento di Stato Civile, promulgato con Regio Decreto 15 novembre 1865, e 23 Ottobre 1874.

58. Le indagini sulla paternità degli Esposti non sono ammesse, se non se quando la Direzione abbia fondato motivo di ritenere che le indagini stesse conducano alla cognizione di nascite legittime.

Nessuna indagine è permessa riguardo ai figli naturali.

59. Le ricognizioni degli Esposti legittimi hanno per oggetto:

a) di ridonare agli Esposti i loro diritti civili, attaccandoli stabilmente alle loro famiglie;

b) di rendere inefficaci gli atti di nascita sotto nome e cognome ideali, allorchè risulti che gli Esposti furono regolarmente battezzati od iscritti come legittimi allo Stato Civile prima della loro introduzione nell'Ospizio.

c) di promuovere il riconoscimento nei modi prescritti dalla legge e la conseguente rettifica degli atti di Stato Civile per quelli che anteriormente alla esposizione non furono iscritti come legittimi al nome dei genitori.

60. La ricognizione è un atto preliminare a cui tien dietro la consegna dell'Esposto ai richiedenti.

Rispetto ai figli naturali, può aver luogo una semplice manifestazione di paternità o maternità illegittime per parte dei genitori.

61. L'atto di ricognizione, perchè sia regolare ed efficace, deve essere basato sulla prova dei seguenti fatti:

1.° Chi sia il richiedente e quale diritto vanti di riconoscere e ritirare l'Esposto;

2.° Quale Esposto sia l'oggetto della ricognizione.

È qui necessario che i genitori o i loro incaricati presentino vevoli documenti comprovanti il loro nome, condizione e domicilio, i rapporti che intercedono fra essi e l'Esposto, e forniscano dati positivi sui quali stabilire la identità

dell'Esposito ricercato, e la sua posizione presso lo Stato Civile anteriormente alla ammissione nell'Ospizio.

Nei riguardi amministrativi i genitori debbono poi giustificare lo stato di miseria, ovvero indennizzare l'Ospizio delle spese occorse, colle limitazioni, secondo i casi, di cui all'art. 73.

62. La identità dell'Esposito ricercato è basata principalmente sulla produzione dell'atto di ricevuta rilasciato dall'Ospizio, ovvero del controsegno e sulla sua corrispondenza esatta col segnale di un Esposito, riconosciuta ed ammessa tanto dalla Direzione come dai richiedenti.

63. Quando l'atto originale di ricevuta, o il controsegno siano andati smarriti, o vengano detenuti da terze persone, o quando non sia stato formato alcun segnale, è in facoltà della Direzione il procedere tuttavia alle ricognizioni stabilendo la identità dell'Esposito ricercato sulle prove suppletorie che di caso in caso potranno essere concretate, purchè queste prove sieno tali nel loro complesso, da indurre nella Direzione e nella persona richiedente l'Esposito, la perfetta convinzione dell'identità. — La descrizione del segnale, le circostanze relative al fatto della esposizione, la prova che la esposizione ebbe veramente luogo in una data epoca, la ricognizione del controsegno esistente presso l'Ospizio, il confronto dei caratteri ecc. ecc. possono, secondo i casi, costituire le prove suppletorie della identità.

64. Quando i genitori che intendono riconoscere e ritirare dall'Ospizio un loro figlio legittimo, come tale già iscritto nei libri di Stato Civile, siano conviventi, all'atto di ricognizione e di consegna può intervenire uno solo di essi.

Il consenso dell'altro si presume.

Se constasse che i genitori vivono separati e si presentasse la sola madre, è espresso dovere del Direttore di usare tutti i più opportuni mezzi di persuasione onde alla ricognizione concorra anche il marito. Il rifiuto non impedirà però la ricognizione e la consegna.

65. Si possono consegnare Espositi riconosciuti legittimi a parenti od a persone estranee alla famiglia, quando i genitori per morte, per detenzione o per lontananza, sieno nella impossibilità di farne essi stessi la ricognizione. In questi casi il richiedente, oltre la produzione dei documenti indicati più sopra, deve provare il fatto della morte, detenzione od assenza dei genitori, deve far conoscere la propria persona e capacità ad educare e mantenere l'Esposito ricercato; deve giustificare i rapporti esistenti fra esso ed i genitori, ed il modo col quale è venuto in possesso del segnale.

66. Le norme stabilite nei precedenti articoli hanno lo scopo di garantire la Direzione della regolarità della consegna ai richiedenti, salvi gli effetti di legge per riguardo alla patria potestà ed alla tutela.

Tutte le volte che non sia debitamente provato il diritto dei genitori legittimi di riprendere l'esercizio della patria potestà, e quello dei genitori naturali di esercitare la tutela legale, la Direzione deve notificare la avvenuta consegna dell'Esposito alla Pretura del Mandamento nel quale hanno domicilio le persone cui l'Esposito stesso fu consegnato, per i relativi provvedimenti.

67. Nel caso di riconoscimenti legali, e di legittimazioni avvenute dopo la consegna ai genitori, per riguardo ad Espositi nati anteriormente al 1.º gennaio 1866, la Direzione fa eseguire nei Registri dell'Ospizio e in quelli Parrocchiali le necessarie rettifiche di Stato Civile, quando le pervenga ordine dalle Autorità competenti.

68. Se l'Esposito riconosciuto avesse raggiunta l'età maggiore, corre obbligo alla Direzione di partecipargli la ricognizione da parte de' suoi genitori, avver-

tendo però questi ultimi di tale disposizione di massima, prima di stendere l'atto relativo.

69. Trattandosi di un figlio naturale regolarmente iscritto negli atti di nascita al nome di ambedue i genitori, o di un Esposto iscritto come figlio di ignoti, l'Ospizio può eseguirne la consegna a quello fra i genitori che ne fa ricerca per primo. Nel caso che sia richiesto contemporaneamente da ambedue, la Direzione dà la preferenza al padre, in ossequio all'art. 184 Codice Civile (1).

70. Nei casi nei quali dai genitori naturali o da uno di essi intendesi bensì di ritirare un Esposto ed assumerne il carico, ma per circostanze speciali non può aver luogo la loro comparsa personale e la rivelazione del nome, nemmeno per procura ostensibile, il Direttore ha facoltà di accogliere le proposte quando vengano presentate da persone a lui conosciute e superiori ad ogni eccezione e si induca nella convinzione della impossibilità e dei pericoli di una ricognizione formale, facendone constare le dichiarazioni a processo verbale firmato dalle due parti. Colla scorta dei segnali e degli altri dati profferiti, si constaterà la identità dell'Esposto ricercato in concorso del mandatario.

Colui che ritira l'Esposto con totale discarico dell'Ospizio, si fa garante presso la Direzione del suo collocamento e della sua assistenza ulteriore.

Effettuata la consegna, la Direzione ne dà comunicazione alla Regia Pretura, affinché possa procedere alla formazione del Consiglio di tutela.

71. In ogni caso di ricognizione non seguita da consegna, la Direzione, ritirati i segnali e gli altri documenti che servirono alla redazione dell'atto di ricognizione, rilascia alle parti un documento che richiama la posizione relativa all'Esposto.

72. Gli atti di ricognizione fin qui accennati devono contenere assicurati i documenti in base ai quali furono redatti e devonsi conservare fra i processi cui si riferiscono.

Di ogni ricognizione è tenuta annotazione al registro generale degli Esposti.

73. È sempre fermo nell'Ospizio il diritto di rifusione delle spese sostenute per ricovero di Esposti, sia legittimi, sia illegittimi, riconosciuti e ritirati da genitori non miserabili. Tuttavia l'esercizio di questo diritto non potrà difficoltare le consegne degli Esposti ai loro genitori e parenti.

74. Onde ottenere i compensi sopra accennati, la Direzione porrà in opera tutti i più cauti mezzi di persuasione e di rimostranza del dovere di risarcire l'Ospizio delle spese incontrate, e dei bisogni ingenti di questo.

75. Il Direttore è autorizzato ad accettare a favore dell'Ospizio compensi per Esposti di genitori ignoti, a titolo di elemosina o di sgravio di coscienza.

Quando sia il caso di esigere una rifusione integrale delle spese sostenute dall'Ospizio, la misura ne è determinata dal costo reale degli Esposti, a seconda delle giornate da latte e da pane consuete entro e fuori l'Ospizio, giusta i calcoli di Ragioneria.

76. Per analogia delle disposizioni contenute nell'art. 228 del Codice Civile (2), a titolo di parziale o totale rimborso delle spese di ricovero e di mantenimento,

(1) Art. 184 Cod. Civ. — « Il genitore che riconobbe il figlio naturale, ne ha la tutela legale durante la minore età.

« Se il riconoscimento fu fatto da ambedue i genitori, la tutela compete di preferenza al padre.

« Sono applicabili a questa tutela le disposizioni degli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, e 233 ».

(2) Art. 228. U. C. — « Il padre ha l'usufrutto dei beni che provengono al figlio da successione, donazione o da qualunque altro titolo lucrativo, e lo conserva sino a che il figlio sia emancipato od abbia raggiunto l'età maggiore ».

l'Ospizio fa propria la rendita depurata proveniente dai piccoli patrimoni di ragione degli Esposti tuttora a carico dell'Ospizio. Però, se l'importo annuo di questa rendita superasse la spesa che incontra l'Ospizio, il sopravanzo viene impiegato od adoperato a vantaggio personale dell'Esposto.

77. Le somme raccolte sono regolarmente versate dalla Direzione nella Cassa dell'Ospizio, ed entrano a far parte delle rendite straordinarie. — L'Economo-Cassiere è tenuto a rilasciarne ricevuta agli oblatori.

TITOLO VII.

Passaggio degli Esposti da latte in cura di nutrici esterne.

ART. 78. La Direzione deve adoperare zelantemente perchè il maggior numero possibile di Esposti sia affidato a privati allevatori, e la permanenza nell'Ospizio venga ristretta a brevissimo tempo.

Nella scelta dei mezzi conducenti a questi fini, la Direzione avrà di mira, non solo il materiale interesse dello Stabilimento e della Provincia, ma il benessere presente e futuro degli Esposti, non che gli eminenti riguardi alla salute pubblica.

Quindi le sue cure saranno specialmente dirette alla buona scelta:

- a) delle nutrici foresi e dei bambini da latte ad esse confacenti;
- b) degli allevatori e dei figli da pane che presso di ciascuno possono essere meglio collocati.

79. L'Ospizio non consegna bambini da latte se non a quelle nutrici le quali producono regolari certificati in cui siano indicati:

- il nome e cognome di nascita della nutrice;
- il nome e cognome del marito vivente o defunto;
- il domicilio, Comune, Circondario, Provincia, e la professione;
- la moralità;
- lo scopo dell'attestato;
- l'epoca della nascita dell'ultimo figlio e la sua sopravvivenza o morte;
- il numero degli altri figli della nutrice tuttora viventi.

Questi certificati, che si considerano come documenti pubblici, devono portare costantemente il visto della Autorità Comunale.

80. Ogni nutrice che si presenta per ottenere una creatura da latte, è visitata nell'Ospizio dalla levatrice a ciò destinata, ed ove occorra, da un medico-chirurgo, e se fosse trovata affetta da malattia contagiosa, o giudicata inetta all'allattamento, viene rifiutata.

81. Per principio generale non si accorda ad una nutrice che un solo bambino da latte. Se la nutrice avesse vivente il proprio figlio ancora lattante, dipenderà del criterio medico il giudicare se le può essere affidato anche un Esposto. E pure lasciato al giudizio medico il determinare in qual tempo dopo il parto possa accordarsi ad una nutrice un bambino, nel caso che le sia morto od abbia già svezzato il proprio figlio.

82. Sebbene la Direzione dell'Ospizio desideri di consegnare direttamente i bambini da latte alle nutrici che debbono allevarli, tuttavia li accorda eziandio a persone per questo oggetto spedite dalle nutrici medesime, quando fossero puerpere da pochi giorni, o per altri giusti motivi fossero impedito dal recarsi all'Ospizio. In questi casi, oltre il certificato di cui si è detto all'art. 79, richiedesi una dichiarazione medica, vidimata dalla Autorità Comunale, che la nutrice è atta al-

l'allattamento non solo, ma immune da qualunque malattia, specialmente trasmissibile.

I bambini da recarsi a tali nutrici non si affidano che a donne aventi latte, a meno che quelle non abitassero a poca distanza, o le corriere fossero accompagnate da persone atte all'allattamento.

83. La levatrice incaricata della distribuzione dei bambini da latte tiene annotazione speciale delle consegne avvenute a mezzo di terze persone, indicando il nome, cognome e domicilio della corriera, e ne dà cognizione caso per caso all'Ufficio di registrazione, affinchè i rispettivi Sindaci siano avvisati dell'ingresso in Comune dei bambini da latte spediti a questo modo, e possano controllare la regolare consegna di detti bambini alle nutrici indicate nei documenti presentati e non ad altre, porgendo sollecito avviso alla Direzione delle mancanze e dei devii.

84. È in facoltà della Direzione di sospendere la consegna di bambini a corriere che demeritassero dell'Ospizio per cattivi od infedeli servigi, allontanandole all'uopo anche stabilmente dall'Ospizio.

85. Una nutrice cui fosse morto un bambino appartenente all'Ospizio, e desiderasse ottenerne un altro, lo avrà dietro la presentazione del Foglio o del Libro di scorta e della medaglia dell'Esposito defunto, e di un certificato nel quale sia attestato il buon governo che la nutrice ha prestato a quella creatura di cui consti la morte.

86. Avvenendo che ad una nutrice giudicata idonea non possa essere accordato un lattante per mancanza di bambini dimissibili, si riterranno presso l'Ospizio i documenti di cui era munita, per avvertirla appena abbiassi a disposizione la creatura da affidarle.

87. Nessun lattante può essere consegnato a nutrici fuori dell'Ospizio, se dal medico-chirurgo dell'Istituto non è giudicato immune da malattia trasmissibile, e specialmente da sifilide, e trasportabile senza pericolo.

I lattanti vengono consegnati alle nutrici, ordinariamente vaccinati. In caso diverso, la Direzione provvede perchè a suo tempo la vaccinazione segua presso la nutrice, porgendone avviso ai Sindaci alle epoche prescritte per la regolare vaccinazione pubblica.

88. Nella distribuzione dei bambini alle nutrici, si avrà cura di proporzionare al periodo di allattamento l'età dei bambini stessi, onde ricevano un nutrimento conforme alla loro organizzazione ed alle loro forze digerenti.

89. I bambini legittimi accettati pel solo allattamento, contro obbligazioni di baliatico, si daranno di preferenza alle nutrici che hanno viventi figli proprii e che abitano in paesi vicini.

Gli ignoti invece a quelli che non hanno figli proprii, od abitano paesi nei quali l'esperienza ha dimostrato che tali figli trovano più facilmente delle famiglie di adozione.

90. Tanto i bambini legittimi, che gli illegittimi, ma dei quali si conosca il luogo di nascita, non potranno essere consegnati a nutrire nello stesso paese da cui pervennero, quand'anche la nutrice a cui si affidano non ne conosca i genitori.

91. I bambini si affidano preferibilmente alle nutrici di campagna, e non si concedono a quelle che allattano nella città e nel capoluogo della Provincia, se non nel caso in cui siavi grave difetto.

92. L'esatto adempimento di queste discipline è coordinato alla maggiore o minore affluenza dei lattanti e delle nutrici, e per ciò allo scopo di condurre a salvezza il maggior numero possibile di infanti, e di prevenire la pubblica esposizione.

TITOLO VIII.

Scelta degli allevatori e consegna loro degli Esposti da pane.

ART. 93. Come per affidare i lattanti alle nutrici, anche per la consegna degli Esposti da pane agli allevatori richiedesi un certificato, emanato od autenticato dall'Autorità Comunale, in cui, oltre le indicazioni personali, sia espresso lo stato economico, la professione del richiedente un Esposto, il sesso e l'età dell'Esposto che desidera e lo scopo per cui ne fa la domanda.

94. Non si affidano Esposti da pane a quei privati che restituissero un infante già prima ottenuto, per domandarne un altro in età più tenera e pel quale maggiori sono le corrisposizioni.

La Direzione antepone invece nell'accordare Esposti quelli allevatori che non sono mossi da viste esclusive di privato interesse o che avranno ben custodito e trattato altro od altri Esposti loro affidati.

95. Non si consegnano due o più Esposti ad una sola famiglia, se non nel caso in cui la condizione economica e la premura della famiglia medesima nell'allevare Esposti, regolarmente documentata, rendano tranquilla la Direzione sulla convenienza di tali consegne.

96. Per regola generale gli Esposti da pane non si consegnano che alle persone stesse che ne fanno ricerca, incumbendo alla Direzione di far loro conoscere le inclinazioni e il carattere morale dell'Esposto, e ricordare agli allevatori i doveri che si assumono verso l'Ospizio e la società.

La Direzione potrà affidare tuttavia a persone o ad incaricati di sua fiducia Esposti d'ambo i sessi, perchè siano consegnati a chi ne fece ricerca, quando concorrano particolari circostanze.

97. Le fanciulle che hanno compito il nono anno, non si affidano, anche pel semplice trasporto che a donne, e tanto maggiormente si negheranno per l'allevamento senza eccezione alcuna a quei richiedenti che fossero celibi o vedovi, o che non avessero in famiglia donne strettamente parenti.

98. Nella scelta degli Esposti da affidarsi a privati allevatori si avrà presente :

di restituire alle diverse zone di territorio, per esempio, ai paesi montuosi ed alla pianura, quelli individui che nei primi anni di vita vi furono allevati;

di affidare gli Esposti già iniziati in qualche mestiere a custodi che esercitino il mestiere medesimo ;

di addattare possibilmente allo stato di salute degli Esposti il paese in cui affidarli a privati allevatori.

di aver di mira il miglior essere futuro dell'Esposto sotto ogni rapporto e le sue inclinazioni morali, per assecondarle o riformarle.

finalmente non si trascurerà mai il principio che non possono essere meglio occupati gli Esposti che nei lavori campestri, e che è di eminente interesse sociale il procurare e restituire delle braccia all'agricoltura.

99. Ogni qualvolta il numero delle ricerche degli Esposti da pane superasse il numero dei fanciulli disponibili, sicchè dovessero rimandarsi inesauditi gli allevatori, l'Ufficio di registrazione non solo riterrà presso di sè i documenti prodotti, ma farà annotazione delle domande inevase, onde valersene a tempo opportuno, e così procurare prontamente i passaggi all'esterno.

100. Nei casi di straordinarie restituzioni e di mancanza di allevatori, non potendosi serbare adeguatamente le discipline indicate nel Titolo presente, la Dire-

zione provvederà al bisogno col minor aggravio possibile dell'Ospizio, e provocherà all'uopo speciali provvedimenti dalla Deputazione Provinciale.

101. Quando Esposti abitualmente malaticci, o difettosi e mal conformati della persona, non potessero trovare appoggio presso allevatori colle ordinarie mercedi, la Direzione proporrà alla Deputazione Provinciale quegli aumenti negli stipendii, e quelle migliori collocazioni anche in Istituti speciali di ricovero e di educazione che saranno del caso (sordo-muti, ciechi, incurabli, ecc.).

102. La stessa provvidenza sarà reclamata verso quei giovani di cattive tendenze morali, e di abituale disordinata o colpevole condotta, onde correggerli ed educarli (Istituto dei Derelitti, dei liberati dal Carcere, Riformatorio della puerizia, ecc.), senza pregiudizio di quelle misure che venissero ordinate dalle Autorità Giudiziarie, secondo il prescritto dell'art. 441 del Codice Penale (1).

103. In ogni caso di passaggio di Esposti, siano da latte, siano da pane, presso gli allevatori, questi ricevono dall'Ospizio un documento, Libretto o Foglio di scorta, e la Registratura praticherà tostamente le relative annotazioni sui registri generali degli Esposti.

I certificati in base ai quali vennero consegnati gli Esposti, ed i bollettoni di cui erano muniti nell'Ospizio, si conservano fra l'incartamento del processo di esposizione.

TITOLO IX.

Doveri delle nutrici e degli allevatori foresi degli Esposti.

Art. 104. Gli allevatori degli Esposti subentrano in certo modo ai genitori dei bambini accolti nell'Ospizio e ne assumono i doveri. Tutti gli allevatori sono esortati a bene penetrarsi di questa massima, ed a prendere consiglio dagli Onorevoli Sindaci e dai MM. RR. Parroci, affinchè l'educazione degli Esposti loro affidati riesca buona, quanto più è possibile.

105. Alle nutrici ed agli allevatori che ritirano dall'Ospizio una creatura da latte o da pane, viene consegnato un Libretto od un Foglio, all'oggetto che abbiano fra mano una guida nell'esercizio dei loro doveri verso la creatura ricevuta, un documento dello Stato Civile della creatura stessa, ed il mezzo col quale ottenere i periodici pagamenti.

106. Quando trascorso il primo anno di età, gli infanti legittimi presentati pel solo allattamento, venissero a passare nella categoria degli abbandonati, al Foglio di scorta verrà sostituito il Libretto.

107. I custodi degli Esposti sono strettamente obbligati a conservare questi documenti, ed in caso di smarrimento, devono tostamente darne partecipazione alla Direzione dell'Ospizio, la quale, prelieve le necessarie verificazioni d'ufficio e le annotazioni ai registri, rinoverà il documento per duplicato.

108. La medaglia appesa al collo di ogni infante, sulla quale è inciso il numero e l'anno del registro in relazione al Libretto ed al Foglio anzidetti, non

(1) Art. 441 C. P. — « I minori di anni sedici, oziosi o vagabondi, saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, che presteranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale.

« In caso di contravvenzione alla passata sottomissione, i genitori o tutori potranno essere condannati ad una multa estensibile a lire centocinquanta, od al carcere da uno a tre mesi; e i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro finchè abbiano appreso un mestiere od una professione.

« Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni sedici, che siano privi di genitori o tutori, o che non ostante la cura di essi, non vogliono darsi a stabile lavoro.

« La durata del ricovero non potrà prolungarsi oltre la maggiore età ».

dovrà essere tolta dagli allevatori, se non in caso di necessità, per rimetterla nuovamente al collo della creatura loro affidata. Anche trattandosi di Esposti adulti, questa medaglia dovrà essere gelosamente conservata.

109. Quando un allevatore ha ricevuto in custodia un Esposto, deve presentare il Libretto od il Foglio di scorta dell'Esposto alla Autorità Comunale del luogo di sua residenza, invitandola a prendere cognizione dell'ingresso dell'infante in Comune, per la debita sorveglianza.

110. Se una nutrice durante il baliatico ammalasse, o perdesse il latte, è obbligata a portare o a mandare tostamente il bambino all'Ospizio. Quando le venga fatto di procurare altra nutrice al bambino, deve rivolgersi alla Autorità Comunale, pregandola di permettere il passaggio della creatura presso la nuova balia, e di spedirne alla Direzione dell'Ospizio il certificato di sanità, di moralità, ecc., come nei casi di prima consegna, restituendo il Libretto od il Foglio, per praticarvi le necessarie annotazioni.

La nutrice che arbitrariamente e senza i predetti concerti affida ad altra persona la creatura che le fu consegnata, perde un mese di stipendio, e la nuova nutrice non può pretendere dall'Ospizio alcun pagamento.

111. Valgano le stesse discipline per gli Esposti da pane; ma, tranne i casi di urgenza, il cambio degli allevatori non può aver luogo se non previo assenso della Direzione, cui debbono essere trasmessi i documenti dimostranti l'idoneità dei nuovi allevatori ed il Libretto dell'Esposto che viene ad essere loro affidato.

112. Quell'allevatore che arbitrariamente affidasse ad altri l'Esposto avuto in consegna, perde ogni diritto di ottenere dall'Ospizio il pagamento delle mercedi mensili scadute, nè l'Ospizio contrae alcun obbligo di corrispondere le normali mercedi al nuovo allevatore.

113. La Direzione è strettamente obbligata a mantenere queste discipline, senza delle quali perderebbe facilmente la traccia degli Esposti, e non saprebbe più dar conto delle creature ad essa affidate, esercitare la propria tutela, e procedere alle consegne ai genitori nei casi di ricognizioni.

114. Le nutrici e gli allevatori che cangiassero di residenza, debbono presentare entro otto giorni alla Autorità Comunale del paese in cui andarono ad abitare, il Libretto od il Foglio, perchè vi si apponga il *visto*. Devono inoltre partecipare alla Direzione il cambiamento di domicilio entro 15 giorni, sotto pena di perdere il diritto di riscuotere le mercedi del mese in corso, quando la tardanza si prolungasse oltre questo termine.

115. L'Ospizio non consegna Esposti, così da latte che da pane, se non sono riconosciuti sani e specialmente immuni da malattie trasmissibili. Se ammalassero, tanto le balie che gli allevatori sono obbligati a chiamare tostamente il Medico-Chirurgo Condotta, o di beneficenza, e ad uniformarsi alle sue prescrizioni.

È però sempre in loro facoltà di restituire gli Esposti, per la debita cura, all'Ospizio, notificando alla Direzione il desiderio di riaverli quando siano guariti.

116. L'Ospizio somministra gratuitamente agli Esposti che non abbiano oltrepassata l'età normale, i cinti erniari e gli altri presidi chirurgici, di cui avessero bisogno.

Gli Esposti possono anche esservi visitati interpolatamente in via consultiva, quando ne sia constatato il bisogno. Gli allevatori otterranno per ciò il compenso di viatico.

117. Rispetto ai bambini da latte, ogniqualvolta le nutrici si accorgessero di qualche apparenza morbosa, sia alla cute, sia alla bocca, o ai contorni dell'ano, o alle parti genitali; o si ammalassero esse medesime anche leggermente alle mammelle, dovranno sollecitamente restituire il bambino all'Ospizio e recarvisi per

esservi visitate, a meno che dal Medico-Chirurgo Condotta non fossero assicurate della innocenza del male.

119. È vivamente raccomandato alle nutrici di non imprestare, come si dice, i bambini ad altre balie per vuotarsi il seno.

È pure raccomandato alle balie di non assumere l'allattamento di altri bambini se prima non abbiano affatto svezzato il figlio dell'Ospizio.

120. L'Ospizio si obbliga a curare od a far curare a proprie spese nell'interno dello Stabilimento o nell'Ospedale Maggiore di Milano, secondo i casi, le nutrici, i loro mariti, e i membri della famiglia con esse conviventi, allorquando contraessero la sifilide pel fatto di un Esposto loro affidato.

121. Volendosi assolutamente prevenire ed impedire, collo scambio di latte, il pericolo della diffusione della sifilide in altre famiglie, l'obbligazione assunta dall'Ospizio all'art. 120 non potrà estendersi oltre i limiti sopra indicati.

122. I casi di morte degli Esposti sono generalmente comunicati alla Direzione dell'Ospizio dalle Autorità locali. Ciò nondimeno l'allevatore cui mancasse di vita l'Esposto affidatogli, dovrà portare o spedire all'Ospizio la relativa dichiarazione di morte, col Libretto o Foglio di scorta, e colla medaglia dell'Esposto, onde riscuotere il saldo delle mercedi che gli fossero dovute.

123. Per ottenere il pagamento delle mercedi maturate, le nutrici e gli allevatori devono produrre la prova di sopravvivenza o di morte dell'Esposto loro affidato, colla indicazione se la creatura sopravvivenza sia ben tenuta o no.

Non sono ritenute valide quelle fedi di sopravvivenza che datassero da un'epoca anteriore di giorni quindici alla presentazione.

124. Gli allevatori non possono restituire gli Esposti all'Ospizio se non consegnano in pari tempo il Libretto od il Foglio di scorta, e la medaglia che ne hanno ricevuto.

125. Le nutrici che hanno in consegna dall'Ospizio i bambini pel solo allattamento, sono tenute a restituirli non più tardi del giorno indicato nel Foglio di scorta.

Nel solo caso che la creatura fosse così ammalata che riescisse pericoloso il viaggio, potranno dilazionare la consegna, facendo tenere alla Direzione una fede medica, vidimata dalla Autorità Comunale, nella quale sia indicato il pericolo, cui sarebbe esposta nel viaggio la creatura.

126. Le nutrici che mancano di restituire il bambino all'Ospizio nel giorno prefisso, e non giustificano tale mancanza, perdono il diritto agli ulteriori emolumenti.

127. In caso di ostinato rifiuto alla restituzione, la Direzione può ordinare sugli emolumenti degli allevatori la ritenuta delle spese di viaggio necessarie per levare l'Esposto d'ufficio e consegnarlo cui appartiene.

128. Ogni allevatore che non abbia stipulato speciali contratti colla Direzione dell'Ospizio, può restituire l'Esposto o gli Esposti che gli furono affidati, quando non abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, alla qual'epoca si ritengono abdicati, salvo le disposizioni richieste dalla legge per l'esercizio della tutela.

129. Oltre alle restituzioni indicate, a periodi determinati, gli allevatori sono tenuti a prestarsi senza ritardo ai richiami voluti da speciali circostanze, o da viste di migliori collocamenti, o da ricognizioni da parte dei genitori.

130. Si ritengono come giusti motivi di richiamo degli Esposti:

La morte di uno degli allevatori, specialmente della donna, se trattasi di una Esposta, e molto più la morte di entrambi;

La sopravvenuta estrema indigenza degli allevatori;

Il vagabondaggio degli Esposti e l'accattonaggio;

Le gravi discordie domestiche degli allevatori, la loro separazione e la cattiva condotta morale e politica.

TITOLO X.

Mercedi delle nutrici e degli allevatori degli Esposti fuori dell'Ospizio e discipline per il relativo pagamento.

ART. 131. Le mercedi pel baliatico e per la custodia degli Esposti che l'Ospizio accorda alle nutrici ed agli allevatori, sono determinate dall'apposito quadro, approvato e modificato, secondo le circostanze, dalla Deputazione Provinciale. In questo quadro si contemplano:

la quantità e qualità degli effetti che l'Ospizio somministra pel così detto primo *corredo* dei figli da latte.

il vestiario che gli Esposti da pane ricevono quando vengono consegnati a privati allevatori, distinto per sesso, stagione ed età;

le competenze di viatico e le corrisposizioni mensili per le nutrici e gli allevatori;

i premi di buon allevamento;

il compenso per le spese di seppellimento in caso di morte degli Esposti;

le doti alle figlie Esposte.

132. I pagamenti di baliatico e di allevamento si fanno sopra mandati emessi dall'Ufficio di registrazione, portanti la firma dell'impiegato liquidatore. Essi si effettuano a mezzo dell'Economo-Cassiere presso l'Ospizio o del Cassiere delegato a far parte delle Commissioni pagatrici nelle Stazioni succursali.

133. La consegna del primo corredo, i pagamenti per compenso di viatico, e quelli determinati nei casi di morte o di restituzione degli Esposti, si fanno in qualunque tempo dell'anno dall'Economo-Cassiere presso l'Ospizio.

Nei pagamenti è compreso il giorno della consegna dell'Esposto, escluso quello della restituzione all'Ospizio o della morte.

134. I pagamenti ordinarii delle mercedi alle nutrici ed agli allevatori si compiono per mezzo di Commissioni appositamente delegate, nelle Stazioni, nei giorni e nei modi determinati dalla Direzione, colla approvazione della Deputazione Provinciale.

Essi avvengono regolarmente in due epoche dell'anno, dette volgarmente di Santa Croce e di San Carlo, corrispondenti alle stagioni di primavera e d'autunno.

135. Tali pagamenti sono posticipati e valutati dal giorno della consegna dell'Esposto. Ogni rateo comprende la somma dovuta al compimento del semestre, scadente col 1.º di maggio e di novembre.

136. I pagamenti si fanno nelle mani di chi consegna il Libretto od il Foglio, munito delle prescritte attestazioni.

Ogniqualevolta si scopra che l'Esposto abbia cangiato dimora, senza che ne sia informata la Direzione dell'Ospizio, o le attestazioni prodotte non fossero regolari, vien trattenuto il Libretto od il Foglio, e si rilascia al presentatore un documento suppletorio onde procedere a tempo opportuno e nelle vie d'ufficio alle necessarie verificazioni, e quindi ai pagamenti nella misura dovuta agli allevatori.

137. Tanto se trattasi di bambini muniti di Foglio di scorta, come di Esposti provvisti di Libretto, la consegna del mandato all'Economo-Cassiere od al Cassiere

delegato, e la registrazione del relativo pagamento, costituiscono la prova della esazione, essendo quasi impossibile l'ottenere dai percipienti le ricevute.

138. Nel caso di reclami, la Direzione si occuperà in giornata delle necessarie verificazioni.

139. Le discipline pel distacco dei mandati di pagamento, per la successiva registrazione a mastro e relativa revisione, sono tracciate nelle istruzioni accennate al Titolo XX e in quelle dei singoli impiegati.

140. Compiuti i pagamenti semestrali, i mandati predisposti e rimasti inevasi sono conservati presso l'Ufficio di registrazione, e servono onde provocare notizie sugli Esposti cui si riferiscono, regolarizzare a suo tempo le relative partite di credito, e conteggiare la rimanenza passiva a carico dell'Ospizio.

TITOLO XI.

Balieria interna. Doveri delle nutrici sedentarie.

ART. 141. I bambini ricoverati nell'Ospizio devono essere, per quanto è possibile, alimentati coll'allattamento naturale, sinchè ne venga procurata la consegna all'esterno. — Servono a quest'uopo le nutrici sedentarie ammesse nell'Ospizio e raccolte nella balieria interna.

142. Si accettano come nutrici sedentarie tanto le puerpere derivanti dal Comparto Ostetrico, quanto le donne che pervengono dalle proprie case ed offrono i loro servigi all'Ospizio.

La scelta della Direzione cade in ordine di preferenza:

I. Sulle madri naturali provenienti dal Comparto Ostetrico, il cui figlio fu ascritto necessariamente fra gli Esposti;

II. Sulle maritate senza figlio, provenienti del pari dal Comparto Ostetrico, o dall'esterno;

III. Sulle maritate con figlio.

143. Occorrendo di assumere in qualità di nutrici donne maritate con figlio lattante, la Direzione ha facoltà di ammettere quest'ultimo all'allattamento gratuito per tutto il tempo in cui la donna rimane al servizio dell'Ospizio.

144. Il numero delle nutrici sedentarie viene determinato dai bisogni dell'Ospizio. La Direzione non ometterà cure per averne in quantità sufficiente, onde ognuna di esse non abbia a prestare il seno a più di due bambini.

145. Per l'accettazione di una nutrice richiedesi che sia non solo abile all'allattamento, ma sana, e specialmente immune da qualsiasi anche lontano sospetto di malattie contagiose. Perciò la accettazione è sempre preceduta da una rigorosa visita medica, colla assistenza della levatrice agli Esposti.

146. Le nutrici provenienti dal Comparto Ostetrico, dopo esservi state accolte come gestanti illegittime, conservano il diritto al segreto d'ufficio, precisamente come se fossero nella Casa da parto.

147. Le nutrici non possono pretendere di allattare i proprii figli, perchè la dimora dei bambini nell'Ospizio è provvisoria, e strettamente limitata al tempo necessario per trovar loro un collocamento alla campagna.

148. Le nutrici non sono obbligate a prestare i loro servigi all'Ospizio per un periodo superiore ad un semestre. Nel licenziamento si preferiscono quelle che allattano da maggior tempo, e quelle che non fossero giudicate le migliori per condotta e per disciplina.

149. Le nutrici debbono essere subordinate ed ubbidienti agli ordini della Direzione, del personale sanitario e della Sorvegliante alla Balieria.

150. Sono obbligate a tenersi pulite nella persona e negli abiti e ad allestire giornalmente di buon mattino il loro letto. È vietato alle nutrici di coricarsi nel letto durante il giorno, a meno che non sieno indisposte.

151. Ad ogni nutrice è affidata una cassetta a chiave per custodirvi i proprii effetti. Nei casi di malattia, può fare la consegna regolare degli effetti medesimi alla Sorvegliante, che ne tiene particolare annotazione.

152. Le nutrici ricevono ordinariamente due bambini neonati da allattare, ai quali devono prestare amorose cure, seguendo nel loro governo le istruzioni della Sorvegliante, e del personale sanitario.

È rigorosamente vietato il prestarsi reciprocamente i bambini da allattare, perchè, senza questa disciplina, sviluppandosi una malattia contagiosa, molte persone ad un tempo potrebbero venirne colpite.

153. È vietato alle nutrici di tenere nel proprio letto i bambini, a vece di servirsi delle apposite culle.

154. È pure vietato alle nutrici di escire senza bisogno dalla Divisione loro assegnata, e mettersi a contatto colle persone delle sale vicine. Esse devono approfittare esclusivamente della apposita corte per il passeggio interno.

155. Le nutrici devono diportarsi nei modi e nelle parole onestamente, evitare i litigi, rispettare i superiori, attendere ai doveri di religione.

156. Alle nutrici viene portata la colazione, il pranzo e la cena nella loro Divisione. Esse prendono i pasti nel refettorio a ciò destinato, ed è vietato il pranzare e cenare altrove.

157. È proibito alle nutrici di vendere o donare parte dei proprii alimenti ad altre ricoverate od a persone estranee all'Ospizio.

Lo Stabilimento provvede a quelle nutrici che abbisognassero in qualche caso straordinario di maggiore quantità di alimento, ma d'altra parte è rigorosamente prescritto che tutti gli alimenti i quali giornalmente sopravanzano, vengano restituiti alla cucina.

158. Dietro permesso del Direttore, le nutrici escono a passeggio due volte al mese in piccoli gruppi, e coll'accompagnamento della Sorvegliante. Durante il passeggio non possono trattenersi con chicchessia, abbandonare la comitiva, entrare in qualsiasi casa.

159. Le mancanze delle nutrici sono punite con ammonizioni del Direttore, col licenziamento dall'Ospizio, e colla perdita di una parte dello stipendio, proporzionata alla gravità della mancanza medesima. Tale trattenuta non sarà inferiore all'importo della tassa di esonerazione dall'allattamento (art. 207), quando il licenziamento avvenga nel primo bimestre di servizio, e non potrà superarla.

160. Il quadro per il pagamento delle mercedi alle nutrici è approvato dal Consiglio sopra proposta della Deputazione Provinciale. In esso viene stabilita una diversa misura di trattamento per le nutrici maritate, secondo che abbiano, o meno, il figlio lattante a carico dell'Ospizio. Quando per circostanze speciali dovessero allattare più di due bambini, è accordato alle nutrici uno speciale compenso stabilito dal quadro delle mercedi.

TITOLO XII.

Limiti della ingerenza morale ed economica dell'Ospizio verso gli Esposti. — Doti alle figlie Esposte.

ART. 161. Cessa ogni ingerenza ed ogni responsabilità dell'Ospizio verso gli Esposti debitamente riconosciuti e ritirati, contro ricevuta dei genitori o loro mandanti,

esaurite le pratiche indicate al Titolo VI, e quelle riguardanti il Consiglio di tutela.

162. Nel caso che la ricognizione abbia luogo per richiesta di Autorità o per corrispondenza d'ufficio, o quando la riconsegna non possa avvenire nel giorno prefisso, pel mancato intervento dei genitori o loro incaricati, è in facoltà della Direzione di far trasportare l'Esposito al domicilio dei genitori, col mezzo di persona apposita, o degli stessi allevatori.

Quest'ultimo mezzo non potrà adoperarsi se trattasi di figli naturali; o se i genitori abbiano previamente rifiutato di mettersi in rapporto cogli allevatori, od anche solo di far conoscere ai medesimi il luogo di loro dimora.

La Direzione potrà invitare l'Autorità Comunale a concorrere all'atto di consegna e alla stesa della ricevuta, ritirando le firme dei genitori.

163. Se un allevatore rifiutasse di restituire un Esposito riconosciuto e domandato dai genitori o parenti, la Direzione, esauriti i mezzi ordinarj, diffida l'allevatore della cessata pertinenza dell'Esposito all'Ospizio, e rimanda i genitori o parenti che mediante la ricognizione hanno riacquistato la patria podestà o la tutela legale, a far valere le loro ragioni pel ricupero dell'Esposito in confronto dei suoi custodi, a termini di legge, munendoli di un atto ufficiale, che constati la intervenuta ricognizione.

La Direzione però si riserva, secondo i casi e le circostanze, di procedere anche direttamente verso gli allevatori, invocando l'intervento della Autorità politica o giudiziaria.

164. La tutela e i rapporti della Direzione verso gli Esposti minorenni figli di ignoti, i quali venissero adottati dai privati secondo le norme e le forme prescritte dal Codice Civile (Art. 202 e seguenti) cessano colla data del decreto di conferma della adozione da parte della Regia Corte d'Appello.

La Direzione procura copia del Decreto di adozione, da conservare in atti.

165. In qualunque tempo si presentassero i genitori di un Esposito, prima ignoto e poi adottato, od i parenti, o qualsiasi persona avente diritto di reclamare l'Esposito stesso, la Direzione non ha altro debito che di indirizzarli all'adottante, fornendo gli opportuni schiarimenti.

166. Di regola gli Esposti, tanto maschi che femmine, cessano di essere a carico dell'Ospizio, quando hanno compiuta l'età di 15 anni.

167. È fatta eccezione soltanto per gli Esposti i quali in causa di infermità permanenti, o di rilevanti difetti fisici, risultino incapaci di guadagnarsi il vitto, e siano rimasti a carico dell'Ospizio, esaurita antecedentemente ogni pratica per ottenerne il gratuito collocamento.

168. Se una figlia dell'Ospizio ancora minorenni, benchè abbia oltrepassato i 15 anni, si trovasse abbandonata e, a giudizio della Direzione, esposta a pericoli, potrà essere provvisoriamente riammessa all'Ospizio.

La Direzione avrà cura di collocarla presso onesta famiglia o in qualche pubblico Stabilimento, secondo le sue attitudini e condizioni fisico-morali, col minore aggravio dell'Ospizio, tenuto possibilmente fermo il principio che l'Ospizio è incompetente a mantenere gli Esposti validi al lavoro dopo il 15° anno di età.

169. Lo stato di malattia di un Esposito avente oltrepassati i 15 anni di età, non è per sè stesso un titolo alla riammissione nell'Ospizio, a meno che non concorrano circostanze affatto eccezionali.

Di regola si intende che gli allevatori presso i quali si trovano gli Esposti al compimento della età normale, assumono l'obbligo di provvedere ad ogni ulteriore bisogno del loro allievo, il quale del resto ha il diritto di fruire della beneficenza locale e dei pubblici Ospedali, secondo il suo stato.

170. Per quegli Esposti i quali durante la loro dipendenza dall'Ospizio avessero tenuto una condotta irregolare, manifestato carattere violento, indocilità, inclinazione all'ozio, al vagabondaggio ed al furto, e non lasciassero tranquilli sulla futura loro riuscita, la Direzione ha facoltà di provocare la applicazione delle disposizioni portate all'Art. 441 del Codice Penale, per la reclusione in una Casa di lavoro, sentito il Consiglio di tutela.

Mancando gli estremi per tale provvedimento, la Direzione non ometterà le pratiche opportune onde collocare l'Esposto in qualche pubblico o privato Istituto, specialmente destinato a correggere e ad educare, salva l'approvazione della Deputazione Provinciale per la spesa che ne dovesse risultare.

171. Gli Esposti cessano di essere a carico dell'Ospizio col fatto del matrimonio o del servizio militare, qualunque sia il titolo, anche eccezionale, pel quale l'Ospizio ha continuato il suo appoggio.

172. Le Esposte che si collocano in matrimonio percepiscono dall'Ospizio una dote, la cui entità è determinata dal quadro generale dei pagamenti.

173. La dote viene pagata consensualmente ad ambedue gli sposi, od ai loro procuratori legalmente costituiti, quando la sposa giustifichi la sua appartenenza all'Ospizio e l'avvenuto matrimonio civile.

174. Alcune tra le figlie espote meglio istruite e di buona condotta possono essere destinate annualmente a percorrere a spese dell'Ospizio il corso ostetrico presso la R. Scuola di Milano.

175. A quelle che riportano la patente di levatrice con grado distinto è accordata una dote speciale, nella misura indicata dal quadro dei pagamenti.

176. Le Esposte legittime od illegittime, riconosciute e consegnate definitivamente ai loro genitori o parenti in qualunque epoca dopo il loro ingresso nell'Ospizio, non hanno diritto a dote, ancorchè dopo il loro ritorno alle rispettive famiglie non sia intervenuto formale riconoscimento, e figurino tuttavia nei libri di Stato Civile come figlie d'ignoti e come tali abbiano contratto matrimonio.

177. Le Esposte legalmente adottate perdono il diritto alla dote dell'Ospizio.

È riservato alla Deputazione Provinciale, sopra rapporto della Direzione, il determinare se circostanze eccezionali, nelle quali si trovi una Esposta adottata, meritino speciale considerazione e l'assegno della dote.

178. Le discipline che riguardano i casi di cessazione di appartenenza per morte sono determinate nelle Istruzioni per l'Ufficio di registrazione.

Quelle che riguardano la tutela degli Esposti sono determinate dalle leggi civili ed esplicate nel Titolo che forma Appendice al presente Regolamento.

TITOLO XIII.

Stato Civile degli Esposti ed applicazione delle leggi relative.

ART. 179. I fatti di nascita, matrimonio e morte riguardanti gli Esposti, o di persone attinenti ad Esposti, o in relazione ad essi, non si ritengono comprovati se non mediante certificati debitamente stesi dagli ufficiali di Stato Civile.

Per tutti gli altri fatti è in facoltà della Direzione il ritenere valide le dichiarazioni di altre Autorità, o dei Parrochi, o di privati, secondo le circostanze.

180. La iscrizione della nascita o dell'abbandono di un Esposto, che non risulti antecedentemente iscritto, ha luogo nei registri dello Stato Civile di Milano, dove ha sede l'Ospizio, a termini di legge ed a cura di apposito impiegato dell'Ospizio, che assume il titolo di Delegato allo Stato Civile, dietro le norme tracciate nelle relative Istruzioni (art. 373, Codice Civile).

Da tale iscrizione è stabilito lo stato civile di un Esposto.

181. In tutti i casi nei quali l'Ospizio deve procedere alla iscrizione di nascita o di abbandono presso l'ufficio di Stato Civile, nella applicazione dei nomi e dei cognomi, per riguardo agli interessi di ordine pubblico avuti di mira dalla legge, l'Ospizio stesso deve attenersi scrupolosamente alle norme tracciate dall'art. 58, Decreto 15 novembre 1865 N. 2602 (1), e quindi:

- evitare cognomi ridicoli e tali da lasciar sospettare l'origine;
- omettere i cognomi appartenenti a famiglie conosciute;
- non imporre cognomi come nomi, e nomi di città come cognomi;
- osservare finalmente le ingiunzioni della Circolare 25 Settembre 1866 N. ⁶¹²³⁶/₄₃₆₉ del Regio Ministero dell'interno, dalla quale è vietato di imporre cognomi strani o disformi dall'indole nativa della patria favella.

182. Onde impedire le eventuali confusioni, si eviteranno le ripetizioni di uno stesso cognome, se non a grande distanza di tempo.

183. In forza delle premesse disposizioni di legge, restano implicitamente abolite le discipline anteriori, in quanto non siano conformi alle presenti (Decreto Italicò 11 giugno 1813, Circolare Governativa 29 novembre 1825, e 25 ottobre 1838).

184. Agli Esposti ignoti, non iscritti precedentemente alla consegna all'Ospizio, e muniti di uno scritto o di un segnale sul quale sia indicato il nome che si dice già dato o che si desidera, vien conservato quel nome, aggiungendovi un cognome ideale secondo le presenti norme.

185. Si rispetta il desiderio che le partorienti nell'Ospizio esprimessero di imporre un dato nome alla loro prole, quando sia in conformità al prescritto all'articolo 181.

186. Se venga recato all'Ospizio un bambino raccolto in luogo pubblico, sul quale sia stato trovato un certificato di nascita, e non risulti comprovato da altre circostanze che quel documento si riferisca all'Esposto, ha luogo la iscrizione per cura dell'Ufficiale Delegato. — Si tiene conto dell'atto trovato insieme al bambino, e si mantengono i nomi e cognomi indicati nel certificato rinvenuto, non però la discendenza, se è indicata.

Debbono iscriversi all'ufficio di Stato Civile non solo i neonati, ma anche i fanciulli che fossero abbandonati e poi condotti all'Ospizio senza che consti d'una precedente iscrizione.

187. Ogni Esposto accettato nell'Ospizio con certificato regolare di Stato Civile, viene registrato nel processo verbale di accettazione e nei libri dell'Ospizio colle precise indicazioni del documento.

188. Se il bambino viene presentato con documenti rilasciati da una Autorità, che non sia l'ufficiale di Stato Civile, e in questi documenti sia indicato, oltre il nome e cognome, anche la paternità o maternità illegittima, l'Ospizio deve farlo inscrivere nei libri del Comune di Milano, conservando il nome e cognome che gli vennero attribuiti, ma ommettendo le indicazioni della *ascendenza*; giacchè per far inscrivere questa occorre un atto autentico di riconoscimento da parte del padre o della madre naturale (articoli 376 Codice Civile ed Istruzioni pel Delegato di Stato Civile).

(1) Art. 58. Ordinamento S. C. — « Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l'ufficiale dello Stato Civile impone ai medesimi un nome ed un cognome, evitando che siano ridicoli o tali da lasciar sospettare l'origine.

« Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall'imporre cognomi come nomi o nomi di città come cognomi ».

189. Allorquando, nell'interesse del pubblico ordine, si debbono ammettere nell'Ospizio, in via di eccezione, bambini non ancora iscritti all'ufficio di Stato Civile, la Direzione provvede alla iscrizione e nello stesso tempo denuncia il fatto al Procuratore del Re, perchè proceda contro la persona che doveva far inscrivere il bambino ed ha ommesso di farlo.

190. In forza dell'articolo 189 del Codice Civile (1) non essendo ammesse le indagini sulla paternità, la Direzione si astiene nel modo più assoluto dal prender parte diretta od indiretta alle pretese delle madri naturali o di altri per conto di Esposti verso l'autore della prole e dal fornire qualunque nozione in proposito, a meno che tali indagini non siano promosse dalla competente Autorità giudiziaria.

191. In ossequio all'Articolo 190 Codice Civile (2), la Direzione non si rifiuta dal fornire all'Esposto, quando ne faccia ricerca, la storia della sua presentazione o del suo abbandono.

192. È lasciato agli Esposti riconosciuti e riconsegnati ed a chi li rappresenta il provvedere a termini di legge per ottenere la eventuale rettifica della iscrizione di Stato Civile. La Direzione dell'Ospizio deve limitarsi a procurare che il minore venga con sollecitudine sottoposto ad una tutela speciale.

193. Riguardo alla rettifica di iscrizioni di nascita anteriori al 1.º gennaio 1866, la Direzione interviene nella sola parte esecutiva, cioè nella esecuzione dei Decreti o delle Sentenze delle Autorità competenti.

TITOLO XIV.

Partorienti, loro categorie, accettazione, dimissione, decessi. —

Discipline relative.

ART. 194. Le donne illegittimamente incinte, per essere ammesse al ricovero gratuito debbono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- 1.º avere compiuto il settimo mese di gravidanza;
- 2.º appartenere alla Provincia di Milano, o dimorare nella medesima almeno da un anno, sempre che trattisi di provenienti da Provincie che usino parità di trattamento;
- 3.º essere assolutamente miserabili insieme colle loro famiglie ed ogni altra persona obbligata al mantenimento di esse.

Non si esige che in tali documenti sia indicato l'oggetto per cui vengono rilasciati.

195. La verifica della prima condizione si effettua nell'interno dell'Ospizio dalla Levatrice Maggiore, e nei casi dubbii e più gravi dal Professore d'Ostetricia o da chi per esso.

196. Ove lo esigano ragioni di sicurezza della donna e del feto, le gestanti possono essere accolte nell'Ospizio anche prima del compimento del periodo normale della gravidanza.

(1) Art. 189. C. C. — « Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorché nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento.

(2) Art. 190 C. C. — « Le indagini sulla maternità sono ammesse.

« Il figlio che reclama la madre deve provare d'essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito. Non è però ammessa la prova per testimoni, se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinare l'ammissione ».

197. Il concorso delle altre due condizioni deve risultare in modo chiaro ed esplicito alla Direzione dell'Ospizio, da analoghi attestati delle rispettive Autorità Comunali.

198. Per le gestanti legittime od illegittime della Provincia, cui manca il concorso dei requisiti per essere ammesse a gratuito ricovero, è stabilita una pensione giornaliera corrispondente alla retta, o risultante generale delle spese sostenute dall'Ospizio per ogni singola ricoverata.

La Direzione ha facoltà di ammettere paganti di una classe a trattamento speciale in relazione alla capacità dei locali.

La cifra di dette pensioni è determinata d'anno in anno dalla Deputazione Provinciale, e il suo pagamento dev'essere eseguito a trimestre anticipato presso l'Economo-Cassiere dell'Ospizio, salvo le restituzioni che occorressero per giornate in meno consuete dalle ricoverate.

199. È fatta eccezione a queste disposizioni nei soli casi d'urgenza e di pericoloso rinvio, i quali richiedessero l'intervento immediato dell'arte; e pei casi speciali che, a parere del Professore d'Ostetricia, possono interessare in particolar modo la scienza e giovare all'istruzione.

200. Il segreto d'ufficio è rigorosamente d'obbligo verso le gestanti illegittime.

La Direzione, riscontrati regolari i documenti presentati, invia la gestante nel Comparto Ostetrico per la visita di cui all'Art. 193 e dietro il giudizio della Levatrice Maggiore o del Professore d'Ostetricia, ne compie l'accettazione.

Norme speciali, approvate dalla Deputazione Provinciale, determinano le cautele necessarie a conservare il segreto per le gestanti illegittime.

201. L'assistenza gratuita prestata alle gestanti si limita al parto e alle sue conseguenze dirette. Per le malattie consecutive, semplici o complicate, trasmissibili, croniche od incurabili, valgono le norme pel ricovero negli altri pubblici stabilimenti.

202. L'Ospizio ammette al ricovero anche le donne legittimamente incinte, quando abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, e si presentino munite del certificato di matrimonio, e della obbligazione al pagamento della pensione determinata dalla Deputazione Provinciale, emessa da un Comune della Provincia, o da altri Corpi Morali.

Tale obbligazione dev'essere estesa anche al figlio nascituro, pei casi in cui l'Ospizio, per impotenza fisica della madre, dovesse provvedere al suo allattamento.

203. Le paganti di 2^a classe hanno un trattamento eguale a quello di tutte le altre ricoverate. Esse possono venire ammesse a stadio meno inoltrato della gravidanza, ove il consentano le condizioni di salubrità dell'Ospizio e la capacità dei locali disponibili.

204. Ogni gestante accolta nell'Ospizio è munita di un foglio speciale, che porta il numero progressivo annuale della ricoverata, e sul quale sono regolarmente notate le sue vicende ed i passaggi.

205. All'atto della accettazione, la persona che accompagna o consegna la gestante all'Ospizio, ritira una ricevuta, della quale servesi per poterla visitare colle dovute cautele e secondo le discipline dell'Ospizio, quando nulla osti da parte della Direzione e del Medico Primario del Comparto Ostetrico.

206. Le ricoverate debbono rispetto ed ubbidienza al personale sanitario ed alle Sorveglianti e sono in obbligo di prestarsi a quei lavori che vengono ordinati dalla Sorvegliante speciale, e di osservare le discipline dello Stabilimento.

207. Affinchè l'Ospizio possa raggiungere l'intento supremo di conservare l'esistenza dei bambini affidati alle sue cure, le ricoverate illegittime, atte a prestarsi all'ufficio di nutrici, hanno l'obbligo di rimanervi in servizio dell'Ospizio.

finchè si mantenga la loro idoneità, sussista il bisogno dell'opera loro, e per un tempo non maggiore di un semestre, coll'assegno di cui all'apposito quadro.

Esse non possono esentarsi da quest'obbligo se non contro pagamento d'una tassa di L. 30, od asportando cen sè il proprio bambino, debitamente riconosciuto.

208. Le maritate debbono in ogni caso ritirare e portar seco il proprio figlio dall'Ospizio, quando siano giudicate atte all'allattamento.

Ove abbiano a trattenersi nell'Ospizio come nutrici, vivente il figlio, godono del beneficio del gratuito allattamento del bambino, finchè rimangono nell'Ospizio e fruiscono dell'assegno di cui al quadro dei pagamenti.

209. I decessi che avvengono nel Comparto Ostetrico sono regolarmente notificati all'ufficio di Stato Civile col mezzo dell'impiegato di Registratura a ciò delegato, e secondo le apposite istruzioni, a termine delle leggi in vigore.

La Direzione procura che non vengano meno anche dopo morte i riguardi dovuti alle donne che furono illegittimamente incinte, e che non si pubblicino i loro nomi, come decesse nell'Ospizio.

210. Si permettono, dietro istanza dei parenti, le funzioni funebri speciali, con pagamento delle spese occorrenti e determinate, e sotto l'osservanza delle relative discipline sanitarie e municipali.

TITOLO XV.

Proventi e Spese.

ART. 211. I *Proventi* si hanno:

- dalle rendite delle proprietà appartenenti all'Ospizio;
- dalle pensioni delle alunne levatrici;
- dalle pensioni per assistenza di individui non aventi diritto al ricovero a titolo gratuito;
- dalle tasse di esonero dall'allattamento;
- dalle elemosine e dai compensi versati all'Ospizio a rifusione di spese per mantenimento di Esposti e gestanti;
- dalla rendita depurata dei piccoli patrimoni di ragione degli Esposti tuttora a carico dell'Ospizio;
- dal ricavo dei lavori delle ricoverate e dal còmputo dato a questi lavori in risparmio di spese;
- dall'assegno preventivato nel bilancio e votato dal Consiglio Provinciale.

212. Delle proprietà di qualsiasi genere appartenenti all'Ospizio viene istituito un inventario, che si rivede e corregge ogni anno indicando le differenze.

213. Il patrimonio dell'Ospizio è amministrato dalla Deputazione Provinciale, la quale ne esige le rendite, utilizzandole a favore degli Esposti, e provvede al pagamento dei carichi speciali e delle pubbliche gravezze.

214. Le pensioni per le ricoverate paganti e per le alunne levatrici, le tasse di esonero dall'allattamento, le elemosine e i compensi a rifusione di spesa, le rendite depurate dei piccoli patrimoni degli Esposti tuttora a carico dell'Ospizio, sono riscossi dalla Direzione col mezzo dell'Economo-Cassiere e servono a costituire in parte il fondo economale.

215. Le *Spese* abbracciano:

- le imposte e le tasse;
- la manutenzione dei fabbricati e degli annessi;
- tutti i provvedimenti pel ricovero, la cura, il mantenimento, la educazione

e la tutela degli Esposti; pel ricovero e l'assistenza delle gestanti, pel convitto annesso alla Regia Scuola di Ostetricia, e per l'amministrazione.

216. Gli stipendi del personale superiore sono pagati direttamente dalla Cassa Provinciale.

Sono pagati dall'Economo per delegazione di detta Cassa i salarii delle Sorveglianti e del personale inferiore, e in genere di tutto il personale amovibile.

217. Per le spese giornaliere non vincolate a contratto, è fatto dalla Deputazione Provinciale un congruo fondo all'Economato, a disposizione della Direzione.

L'Economo provvede a tali spese, previa autorizzazione della Direzione, alla quale presenta mensilmente l'elenco delle spese sostenute, colle pezze giustificanti.

218. I contratti per le somministrazioni e provviste occorrenti all'Ospizio si fanno dalla Deputazione, in via d'asta o di licitazione, secondo il disposto dalla legge.

219. La Deputazione Provinciale comunica in tempo utile alla Direzione copia dei contratti stipulati e dei capitolati, trasmettendo i campioni da servire per regola di confronto alle accettazioni.

220. I pagamenti per le somministrazioni continue si fanno trimestralmente presso la cassa provinciale, entro due mesi dalla scadenza di ciascun trimestre, previa la revisione di Ragioneria, dietro rapporto della Direzione sopra la bontà e regolarità di dette somministrazioni.

221. I conti riguardanti l'Ospizio Provinciale vengono accompagnati alla Deputazione provinciale dalla Direzione dell'Ospizio.

TITOLO XVI.

Personale dell'Ospizio. Concorsi. Nomine.

ART. 222. La Pianta del personale dell'Ospizio Provinciale è determinata dalle annesse tabelle.

223. Gli impiegati dell'Ospizio Provinciale sono equiparati agli impiegati provinciali, e sottostanno ai Regolamenti adottati dalla Provincia.

224. Verificandosi la vacanza per un posto del personale di servizio superiore, la Direzione ne informa tosto la Deputazione Provinciale.

225. I concorsi si aprono dalla Deputazione Provinciale, la quale li istruisce a mezzo di apposite Commissioni. La nomina definitiva spetta al Consiglio Provinciale, sopra proposta della Deputazione, udito il voto della Direzione dell'Ospizio.

226. Il concorso ai posti di Medico-Chirurgo addetto al Comparto Esposti è fatto per titoli e per titoli ed esame. Il posto di Direttore viene conferito per soli titoli.

227. Norme speciali da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, sopra proposta dalla Direzione, stabiliscono le modalità relative agli esami.

Trattandosi di personale sanitario-scientifico, le Commissioni degli esami sono presiedute dal Direttore dell'Ospizio, che ne è membro nato. Esse presentano il loro rapporto motivato alla Deputazione Provinciale.

228. Le norme pei concorsi e per le nomine del personale sanitario addetto alla R. Scuola di Ostetricia, sono determinate dal Regolamento approvato con Decreto Reale 10 febbraio 1876.

229. Gli applicati addetti alla Registratura proprediscono in via di graduatoria dall'una all'altra classe, per deliberazione della Deputazione Provinciale.

230. Norme speciali, approvate dalla Deputazione Provinciale, determinano le competenze di alloggio, di vitto e d'altri accessori spettanti ai membri del perso-

nale tanto superiore che inferiore, il numero, le mansioni e le mercedi del personale inferiore.

231. Alle nomine e destinazioni ai posti del personale di servizio inferiore, pre-
vie le informazioni sulla idoneità e sui titoli individuali in relazione ai posti
stessi, provvede la Direzione per delegazione della Deputazione Provinciale, alla
quale ne fa rapporto di volta in volta.

232. Per l'ammissione del personale di servizio inferiore il massimo di età è
fissato ad anni 33, ed il minimo ad anni 21 per gli uomini, e ad anni 18 per
le donne.

233. In caso di assoluta urgenza è data facoltà alla Direzione di provvedere
temporaneamente al servizio, riferendo tosto alla Deputazione Provinciale e salvo
le ulteriori decisioni di questa.

TITOLO XVII.

Vacanze.

ART. 234. Gli impiegati dell'Ospizio Provinciale sono ammessi a fruire annual-
mente di un tempo di vacanza, secondo le norme generali tracciate dal Regola-
mento per gli impiegati della Provincia.

235. Il Direttore fruisce di giorni 40 di vacanza, presentandone la domanda in
iscritto alla Deputazione, la quale ha facoltà di accordare anche una più lunga
durata per titoli speciali di viaggi o di esercitazioni scientifiche.

236. Gli impiegati fruiscono della vacanza nella seguente misura:

di 40 giorni i Medici-Chirurghi primarii;

di 30 giorni il Segretario, il Medico-Chirurgo assistente agli Esposti, i Medici
assistenti alle partorienti, il Curato assistente e il Coadiutore;

di 20 giorni l'Economo e l'Economo-Aggiunto, il Registrante-Capo e l'Aggiunto,
la Levatrice Maggiore;

di 15 giorni il Protocollista-Archivista, gli Applicati alla Registratura, gli Scrit-
tori e le Levatrici.

237. I Sacerdoti hanno l'obbligo di provvedere a proprio carico una persona
benevisa alla Direzione, munita delle necessarie facoltà ecclesiastiche, che sup-
plisca in loro vece durante la vacanza.

238. Il Direttore tiene nota delle domande di vacanza ed assegna le epoche di
assenza, alternando nel corso dell'anno i permessi per modo che non sia interrotto
o ritardato il servizio dell'Ospizio.

239. Il Direttore può accordare otto giorni di vacanza durante l'anno, anche ri-
partitamente, al personale inferiore, in premio dei buoni servizi prestati all'Ospi-
zio e della buona condotta verso i ricoverati.

240. La vacanza pei Medici Assistenti e per le Levatrici addette al Comparto
Ostetrico viene assegnata dal Professore-Direttore della Regia Scuola, sentito il
Direttore dell'Ospizio per quanto riguarda il servizio delle partorienti.

241. La Deputazione Provinciale può sospendere, limitare, e prorogare le ordi-
narie vacanze, quando le condizioni sanitarie od interne del paese o dell'Ospizio
lo consiglino.

TITOLO XVIII.

Pensioni.

ART. 242. Agli impiegati dell'Ospizio Provinciale sono applicate le norme sulle pensioni stabilite dalla Legge 14 Aprile 1864 per gli impiegati dello Stato, e dal Regolamento per gli impiegati provinciali.

243. Attesa però la specialità delle relative prestazioni, e le difficoltà inerenti alla carriera, ai sanitarii dell'Ospizio Provinciale, viene accordato l'aumento di un quarto sulla cifra che loro dovrebbe competere a norma della Legge e del Regolamento suddetto.

244. I sanitarii, quando compiono il settantesimo anno di età, debbono venir collocati a riposo, qualunque sia la durata del servizio prestato.

245. Il Consiglio Provinciale, sulla proposta della Deputazione, si riserva la facoltà di accordare pensioni od assegni di favore ai membri del personale inferiore addetto all'Ospizio Provinciale, i quali abbiano ben meritato per servizi intemerati e zelanti, e alle loro vedove e figli.

TITOLO XIX.

Direzione.

CAPITOLO I.

Direttore.

ART. 246. Il Direttore dipende dalla Deputazione Provinciale, ne adempie e fa adempiere gli ordini, risiede nell'Ospizio Provinciale degli Esposti e delle Partorienti ed ha l'immediata superiorità su tutto il personale addettovi.

247. Mantiene i debiti rapporti colla Commissione di Sorveglianza e Consulta, uniformandosi alle disposizioni del Titolo II.º del Regolamento organico.

248. Tiene il carteggio d'ufficio colla Deputazione Provinciale, e corrisponde direttamente con tutte le Autorità e Rappresentanze per gli oggetti riservati alla Direzione.

249. Veglia alla Registratura, all'Economato, al Protocollo ed all'Archivio, alle scritturazioni, alle spedizioni.

250. Presiede il Consiglio di tutela; è di fatto il tutore generale di tutti gli Esposti ammessi all'Ospizio.

251. Nei primi quindici giorni di ogni mese trasmette alla Deputazione Provinciale i prospetti statistici delle nuove accettazioni, il movimento interno, il movimento esterno degli esposti e il movimento del Comparto Ostetrico. Vi unisce le osservazioni occorse negli uffici direttivi-economici, e un prospetto di confronto colle accettazioni del mese corrispondente dell'anno antecedente.

252. Nei primi sei mesi dell'anno presenta alla Deputazione Provinciale il movimento generale dell'anno precedente, accompagnandolo da un rapporto complessivo sulle condizioni morali, economiche, sanitarie e scientifiche dell'Ospizio, colle proposte che reputa opportune al suo migliore indirizzo.

253. Per ogni assenza, anche temporanea, dall'Ospizio, che superi i tre giorni:

benchè richiesta da motivi di servizio, domanda la regolare autorizzazione alla Deputazione Provinciale.

254. Col sussidio del segretario e dei capi dei singoli uffici, disimpegna gli incarichi:

- a) amministrativi-economici;
- b) sanitari-scientifici;
- c) disciplinari;

attenendosi del resto per ogni ramo di servizio, e per il funzionamento complessivo e molteplice dell'Ospizio, alle norme ed alle prescrizioni singolarmente tracciate nei varii capitoli di questo Regolamento.

A.

Incarichi Amministrativi-economici.

ART. 255. Pone la massima attenzione affinchè siano accolti nell'Ospizio soltanto individui ammissibili nei sensi e nei modi voluti dal presente Regolamento, e provvede all'opportuno loro collocamento nei varii Comparti destinati alle singole categorie di ricoverati.

256. Governa l'Ospizio con tale trattamento ed ordine interno, da corrispondere ai concetti fondamentali del presente Regolamento ed alla principale futura destinazione degli Esposti accoltivi, che deve essere precipuamente quella dei lavori alla campagna e dell'industria agricola. Epperò il vitto, la disciplina e le pratiche interne saranno da esso combinate per modo da renderli paghi della loro situazione presso le famiglie dei loro custodi agricoltori od artigiani.

257. Quando il concorso delle balie foresi venisse considerevolmente meno al bisogno, è in obbligo di promuoverlo mediante circolari ai Sindaci ed ai Parroci, e facendosi ancor più stringente le necessità di nutrici, chiederà alla Deputazione Provinciale d'essere autorizzato a procurarle, mediante un premio o regalo straordinario, offerto per ogni lattante levato dall'Ospizio.

258. Sollecita dalle Autorità Comunali le necessarie verificazioni sull'arrivo degli Esposti in Comune, sui casi di tramutamento o di fuga degli Esposti, sui cangiamenti di domicilio degli allevatori, sulla condotta e sui mezzi di sussistenza dei medesimi, invitandole, ove occorra, ad ordinare le riconsegne ed a proporre i provvedimenti che nei casi speciali credessero opportuni.

259. In ogni caso in cui, trascorso un semestre, la Direzione non avesse notizia della sopravvivenza o della morte degli Esposti e del modo con cui sono allevati (ciò che le risulta dai mandati insoluti nelle epoche degli ordinari pagamenti) si rivolge per esatte informazioni alle Autorità Comunali ed Ecclesiastiche, alle Prefetture, ed agli Uffici di pubblica sicurezza.

260. Eseguisce personalmente o per mezzo di impiegati di sua confidenza le visite che reputa opportune agli Esposti in un dato Comune o Circondario, alternando queste visite per modo da acquistare le più esatte cognizioni sulla topografia medica e sui risultati morali ed economici offerti dalle varie località, quanto all'allevamento degli Esposti.

261. Dà avviso ai Sindaci del giorno in cui debbono essere restituiti all'Ospizio e ritirati dal medesimo gli infanti legittimi consegnati pel solo periodo di allattamento, perchè trasmettano alle nutrici ed ai genitori di detti infanti gli ordini relativi in tempo utile.

Riuscita infruttuosa tale comunicazione, provvede secondo i casi, rinnovando la richiesta, promovendo d'ufficio la restituzione e la consegna, ed informando la

Deputazione Provinciale per le pratiche ulteriori, onde sollevare l'erario provinciale e l'Ospizio da un indebito aggravo.

262. Informa le Autorità Comunali dei casi di scoperta clandestina esposizione dei figli legittimi, affinchè si adoperino onde vengano ritirati, o forniscano le necessarie indicazioni per la loro iscrizione nella categoria degli abbandonati, ove i genitori appartengano ad altra delle classi elencate all'articolo 15.

263. Non emette alcun documento se non se in seguito a regolari domande presentate a protocollo o a verbali d'ufficio, e molto meno carteggia con anonimi o fornisce notizie ad essi. Ove potesse nascere dubbio sulle conseguenze del rilascio di qualche documento, può rifiutarlo, finchè non riceva in proposito un ordine dalla competente Autorità.

Rilascia senza alcun ostacolo gli estratti di posizioni quando si riferiscano a tutele e ad oggetti di coscrizione.

264. Per massima generale non ispegna gli atti d'ufficio e i processi di esposizione e ricognizione dei documenti originali contenutivi. Occorrendo alle Autorità Giudiziarie la ispezione di segnali di esposizione, di indumenti ed effetti di cui fossero muniti gli Esposti, si presta a mostrarli a chi si presentasse provvisto di regolare decreto del Giudizio competente, cui abbisogna la ispezione per oggetto strettamente riguardante il di lui ministero.

265. Se per mire di giustizia punitiva o durante le procedure penali, occorressero alla Procura del Re ed ai RR. Tribunali i segnali originari di esposizione, gli indumenti ed effetti di cui fossero scortati gli Esposti al loro ingresso nell'Ospizio, li affida temporaneamente, e dietro regolare ricevuta, al funzionario a cui abbisognano, curando che appena fattone l'uso conveniente, vengano resi all'Ospizio, tenuta frattanto nei proprj atti una copia concordata dei documenti ed una descrizione degli effetti rilasciati.

266. In tutti i casi di accettazione o riammissione d'infanti con tracce di violenze esterne o di mali trattamenti, come in ogni caso di pericolosa esposizione o di soppressione dello stato civile di un infante, dovendo denunciare il fatto alla Regia Procura di Stato, istruisce la denuncia nel modo più preciso e completo, accompagnandole ove occorra copia del giudizio medico.

267. Accoglie le istanze delle figlie Esposte che domandano di essere ammesse al Corso ostetrico a carico dell'Ospizio, ne esamina i titoli e le designa allo studio nel numero stabilito dalla Deputazione Provinciale.

268. Destina i locali dell'Ospizio ai diversi servizi, procurando che non vengano meno le opportune divisioni, secondo il sesso, l'età e gli speciali bisogni delle varie categorie di ricoverati.

269. Frequenta le sale, la cucina, la dispensa, le officine, i magazzini ed ogni locale dell'Ospizio, esigendo dappertutto la massima regolarità, ed impartisce all'uopo le disposizioni richieste.

270. Sorveglia e controlla la accettazione dei generi, che è specialmente demandata all'Economo.

271. Ha il dovere di ben regolare tutte le spese in conformità al preventivo ed ai bisogni constatati dell'Ospizio e dei ricoverati.

272. Fa che d'ogni introito e d'ogni spesa tengasi registrazione; ispeziona di tanto in tanto i registri e la cassa dello Stabilimento, esercita le debite contollerie e verificazioni.

273. Accetta le elemosine, le donazioni a favore dell'Ospizio e ne procura il versamento a cassa mediante reversale.

274. Accoglie le donazioni a favore di Esposti, impiantando a mezzo dell'Eco-

nome le rispettive partite, e ne amministra gli averi sotto il controllo e colla partecipazione del Consiglio di tutela.

275. In seguito alla revisione delle paghe di baliatico e di allevamento ed ai rilievi di Ragioneria, opera per ottenere la rifusione delle somme eventualmente in più pagate, o per completare i pagamenti imperfetti.

276. Notifica all'Economo-Cassiere tutti i fatti riguardanti gli impiegati stabili ed amovibili, che abbiano per conseguenza sospensione o cessazione di onorario, e le nuove nomine, per la compilazione dei ruoli mensili.

277. Trasmette alla Deputazione Provinciale la domanda dell' Economo-Cassiere per nuovi fondi, previa revisione dello stato di cassa.

278. Col concorso del Capo Registrante e dell' Economo compila in tempo utile il preventivo delle somme occorrenti per la paga semestrale di baliatico e di allevamento nelle singole stazioni, e lo comunica alla Deputazione Provinciale, almeno un mese prima che incominci la operazione.

279. Si attiene, come a regola fissa, al preventivo approvato dal Consiglio Provinciale per la erogazione dell'anno al quale si riferisce.

Le variazioni e le maggiori spese che si rendessero necessarie, dovranno essere preventivamente approvate dalla Deputazione Provinciale, evitando gli storni da una ad altra categoria di spese.

280. Nel 1° trimestre di ogni anno presenta alla Deputazione Provinciale la distinta delle riparazioni, delle miglorie e delle nuove opere necessarie al locale di residenza dell'Ospizio.

Si rivolge alla Deputazione Provinciale per le perizie occorrenti.

281. Negli ultimi mesi di ogni anno notifica alla Deputazione Provinciale la scadenza dei contratti di fornitura, e di prestazioni d'opera o di vendita; indica le quantità occorrenti di mano in mano, produce il campione, se ne è il caso, o descrive i requisiti della cosa da prestare o fornire; riferisce intorno al servizio dello scadente appaltatore; propone il capitolato.

282. Procedo, quando gliene sia affidato l'incarico dalla Deputazione Provinciale, alle stipulazioni dei contratti che non sono di grande entità, per fornitura di merci, prestazioni giornaliere o per vendite.

B.

Incarichi Sanitari-scientifici.

ART. 283. Soprintende all'allattamento naturale od artificiale dei bambini, alla cura dei ricoverati, distribuisce il relativo servizio ai sanitari, e fa tenere diligenti annotazioni sulle malattie, sull'andamento, sugli esiti.

284. Limita possibilmente l'allattamento artificiale ai bambini che per viziosa conformazione delle labbra e della bocca, o per estrema languidezza di forze, sono impotenti al succhiamento, e a quelli sospetti od affetti di malattie trasmissibili. Si assicura anche mediante adatti istrumenti, assaggi ed analisi, della squisita bontà e freschezza del latte vaccino adoperato.

285. Veglia acciò regni dappertutto l'ordine, la nettezza, sieno ovunque applicate le più utili pratiche igieniche, si prevenga la diffusione di malattie da infezione o trasmissibili.

286. Visitando spesso i ricoverati, fa che siano opportunatamente invitati alle occupazioni varie, ai lavori convenienti, nell'interesse proprio e dell'Ospizio, alternando il riposo, l'applicazione, il passeggio, le refezioni, a conservarne la salute e le forze.

287. Può servirsi al bisogno delle consultazioni e dell'opera di un abile chirurgo e di un dentista, da remunerarsi secondo le operazioni eseguite, o secondo le particolari convenzioni approvate dalla Deputazione Provinciale.

288. Determina le discipline intorno alle visite dei ricoverati per parte dei congiunti o dei conoscenti, od alle visite dell'Ospizio per parte di scienziati, di stranieri od altri.

289. Pei ricoverati venuti a morte nell'interno dell'Ospizio, cura che siano eseguite accurate autopsie, e che ne vengano registrate esattamente le risultanze.

290. Aduna il personale sanitario a periodiche sedute, nelle quali si pongono relazioni statistico-scientifico-pratiche sul trattamento degli Esposti e delle gestanti nell'Ospizio Provinciale, sulla alimentazione dei bambini, sulle malattie dominanti, sulle cure istituite e sui risultati relativi.

291. Alle adunanze sanitarie può far intervenire l'Economo e il Capo Registrante, onde esponano le considerazioni ed i desiderii di loro competenza.

292. Provvede per la conservazione degli istrumenti e dei mezzi scientifici di cui è dotato l'Ospizio.

293. A termini delle leggi e dei regolamenti sulla vaccinazione, procura la conservazione del *virus vaccinico*, costantemente rinnovato da braccio a braccio.

Utilizza ogni circostanza di cui possa disporre per rinnovare e rinfrescare la materia vaccinica col *cow-pox* naturale, non risparmiando a quest'uopo indagini e corrispondenze.

294. Comunica alle Autorità Comunali l'elenco nominativo degli Esposti che non furono previamente vaccinati nell'Ospizio, onde vengano sottoposti alle ordinarie vaccinazioni, chiedendo di ritorno un cenno sulla pratica operazione e sull'esito ottenuto.

295. Ove ciò sia consigliato dagli eminenti riguardi dovuti alla salute pubblica, le invita a procurare che i signori Medici-Chirurghi Condotti, abbiano a visitare interpolatamente gli infanti e le nutrici, onde cogliere nel loro inizio le malattie trasmissibili e prevenirne la temuta diffusione.

Propone alla Deputazione Provinciale dei premi e delle gratificazioni a favore di Medici-Chirurghi Condotti che siansi maggiormente distinti nella sorveglianza e nella assistenza sanitaria degli Esposti e specialmente degli infermicci, nelle zone più frequentate.

296. Presenta alla Deputazione Provinciale per l'approvazione, l'elenco nominativo degli Esposti che sono da passarsi alla campagna o da collocarsi in Istituti pubblici o privati con assegni extranormali, corredandolo del relativo giudizio medico e delle proprie osservazioni.

Il giudizio medico dev'essere emesso e sottoscritto in via consultiva dai due Medici-Chirurghi primari degli Esposti, e verificato per ogni singolo caso dal Direttore.

297. Passa ogni anno in rivista con visite sistematiche gli Esposti infermicci collocati alla campagna o in pubblici stabilimenti con mercedi extranormali, procurando i passaggi d'una in altra categoria di quelli che avessero riacquistata la salute, ed ordinando i cangiamenti e le consegne che fossero richieste da giusti reclami, da mali trattamenti o da cangiamento di stato.

C.

Incarichi disciplinari.

ART. 298. Soprintende ad ogni ramo di servizio nell'Ospizio Provinciale, ed alle sue relazioni coll'esterno, perchè tutto il personale adempia esattamente e coscienziosamente il proprio dovere.

299. Stabilisce gli orari pei servizi, compreso lo spirituale, determina particolari discipline per quest'ultimo in relazione ai bisogni speciali dell'Ospizio.

300. Quando alcuno venga meno alle proprie mansioni ed alla disciplina, ha il diritto e il dovere di dargli le opportune ammonizioni d'ufficio.

Se le mancanze sono gravi e ripetute, trattandosi di persona di servizio inferiore, può sospenderla dal servizio e dal soldo.

Delle mancanze ed infrazioni del personale superiore, fa rapporto immediato alla Deputazione Provinciale. Ove lo creda necessario, può sospendere momentaneamente il colpevole dal servizio, in attesa degli ordini superiori.

CAPITOLQ II.

Segretario.

ART. 301. Il Segretario dev'essere laureato o licenziato in legge; dipende immediatamente dal Direttore e lo sussidia; dopo il Direttore ha la superiorità su tutto il personale amministrativo dell'Ospizio.

Supplisce il Direttore nei casi di assenza o di legittimo impedimento, seguedene le istruzioni e l'indirizzo, colla assistenza del medico primario anziano nelle questioni sanitarie.

302. Attende alla trattazione di tutti gli affari d'ufficio, che gli sono demandati dal Direttore.

303. Controfirma le minute e le copie del carteggio d'ufficio e in genere tutti gli atti economici e amministrativi.

304. Sorveglia in particolar modo perchè si eseguiscano le disposizioni del Direttore, perchè il Protocollo e l'Archivio sieno tenuti in piena regola e sieno fatte con sollecitudine le scritturazioni, il giro e la spedizione degli atti.

305. Tiene il protocollo e la spedizione degli affari riservati.

306. Il Segretario è incaricato di sorvegliare in special modo e di assistere l'impiegato di Registratura, Delegato allo Stato Civile.

307. È di diritto membro del Consiglio di tutela, e nelle sedute del Consiglio funge da Segretario, redige i processi verbali, ne autentica colla sua firma gli stralci e le copie.

308. Ha cura che ogni oggetto di competenza del Consiglio riflettente l'esercizio della tutela sia sottoposto alle deliberazioni del Consiglio stesso.

309. Deve assistere il Consiglio di tutela nella amministrazione e conservazione dei peculj di privata ragione degli Esposti, seguendo le norme tracciate dalle leggi civili riguardo ai beni dei minorenni, e subordinatamente le disposizioni del presente Regolamento.

CAPITOLO III.

Protocollista-Archivista.

ART. 310. Il Protocollista ha l'incarico di registrare, in ordine cronologico e per numero progressivo, tutti gli atti che vengono presentati al Protocollo della Direzione.

311. Distribuisce agli ufficj le posizioni d'atti colle ordinanze della Direzione; cura che sia eseguita la trascrizione delle lettere, note, o scritture d'ogni genere, provvede alla loro spedizione ed al ricapito, e tiene tutte quelle annotazioni che possono giovare alla sollecita ed esatta esecuzione di quanto sopra.

312. Degli atti registrati in protocollo tiene giornalmente in corrente un *indice ragionato* o rubrica, per il pronto rintraccio degli atti in trattazione.

313. Nella sua qualità d'Archivista custodisce gli atti e documenti dell'Ospizio, li ordina, li classifica secondo la materia col sistema stabilito dalla Direzione, li ripone alle sedi rispettive ed appropriate, li richiama secondo il bisogno e li unisce agli atti in trattazione, tenendo tutte le annotazioni che sono richieste secondo la buona pratica di questi diversi lavori.

Nella parte manuale è coadiuvato dall'applicato scrittore.

314. Il Direttore, nel caso di assenza temporanea del Segretario, e secondo le attitudini speciali, può affidargli in tutto o in parte le mansioni del Segretario stesso.

315. Ove occorra e sia richiesto dalla Direzione, non può rifiutarsi a qualunque altro lavoro gli venga ingiunto, anche di semplice scritturazione.

316. Dipende dal Direttore, e per quanto riguarda la tenuta dell'Archivio, è sotto la sorveglianza immediata del Segretario.

CAPITOLO IV

Scrittore-Protocollista aggiunto.

ART. 317. Lo scrittore-protocollista aggiunto all'ufficio d'ordine della Direzione attende principalmente a tutto il lavoro di scritturazione; e sussidia il Protocollista nelle altre operazioni secondarie dell'ufficio.

318. Deve supplire il Protocollista nel caso di temporanea assenza.

TITOLO XX:

Ufficio di accettazione e registrazione.

CAPITOLO I.

Istruzioni Generali.

ART. 319. L'Ufficio di accettazione e registrazione è incaricato in genere della accettazione degli Esposti e dei successivi movimenti della famiglia interna ed esterna, delle liquidazioni di competenze e delle relative registrazioni.

320. La accettazione ha luogo seguendo le norme tracciate dal presente Regolamento Organico, sia riguardo alla competenza al ricovero, come riguardo alla forma ed attendibilità dei documenti richiesti.

321. Quando si tratti di bambino abbandonato sulla pubblica via e debbasi di questo fatto dare notizia al Procuratore del Re, si descrivono con esattezza sul processo verbale gli indumenti di cui era coperto il bambino, conservandoli in apposito armadio presso la Registratura col numero del processo al quale si riferiscono.

322. I bambini accettati non sono ammessi nell'interno dell'Ospizio, se prima non abbiano subita una visita medica. — Perciò è dovere della Registratura di indirizzarli alla sala di contumacia, muniti del bollettone di primo ingresso, e della medaglia portante il numero del processo e l'anno nel quale avviene l'accettazione.

323. L'Ufficio custodisce, colle debite cautele, la serie delle medaglie predisposte e gli ordigni necessari per la applicazione.

324. Procede alla destinazione delle nutrici e degli allevatori per gli Esposti da passare alla campagna e presso privati, giusta le norme dell'Ospizio, adoperandosi con premura per procurare agli Esposti collocamenti stabili e convenienti.

325. Registra alla partita di ciascun Esposto le vicende che ad esso si riferiscono cioè :

- a) le consegne ad allevatori;
- b) le riconsegne all'Ospizio;
- c) i passaggi da un allevatore all'altro;
- d) i mutamenti di domicilio degli allevatori;
- e) la restituzione ai genitori;
- f) la morte;
- g) la ricognizione e la manifestazione di paternità, ancorchè non seguita da consegna;
- h) i pagamenti e le somministrazioni in natura e tutto quanto si riferisce alla contabilità degli Esposti;
- i) e in genere tutte le annotazioni che la Direzione ordinerà di apporre per doti, tutele, rettifiche di stato civile, eredità, adozioni ecc.

326. Depone e conserva alle relative sedi tutti gli atti riferibili agli Esposti non registrati al protocollo della Direzione, di modo che all'evenienza possa documentare qualsiasi vicenda abbiano subito.

327. Tiene in evidenza mediante un registro rappresentante il movimento in ciascun giorno :

- a) gli entrati;
- b) i passati all'esterno;
- c) i restituiti all'Ospizio dagli allevatori;
- d) i restituiti ai genitori;
- e) i morti in casa;
- f) i morti all'esterno.

328. Impianta e tiene giornalmente in evidenza :

Un *Repertorio Alfabetico* di tutti i Comuni nei quali vengono spediti Esposti per l'allattamento ed allevamento, notando il nome, cognome e numero degli Esposti che si trovano in ciascun Comune, col nome e cognome del rispettivo allevatore ;

Un *Repertorio Mobile* a foglietti staccati, rappresentanti ciascuno un Esposto, in modo da presentare in qualunque momento lo stato della famiglia esistente, distribuita in ordine dei rispettivi domicili.

Questi repertorii servono a facilitare le ricerche degli Esposti, a constatarne, la identità personale, e ad agevolare l'esercizio della sorveglianza esterna.

329. Impianta e tiene in evidenza :

- a) il registro generale degli Esposti, colla rispettiva Rubrica alfabetica;

i registri :

- b) delle gravide;
- c) delle alunne levatrici;
- d) delle nutrici sedentarie presso l'Ospizio;
- e) degli Esposti riconosciuti e trovati vivi;
- f) degli Esposti riconosciuti e trovati morti;
- g) degli Esposti spediti all'Ospedale per malattia;
- h) degli Esposti affidati ad allevatori con mercedi extranormali;

- i) degli Esposti ricoverati presso Istituti pubblici e privati;
- j) dei bambini legittimi accolti per conto di Comuni o di Opere Pie, con decorrenza di pensione;
- h) degli abbandonati mantenuti dall'Ospizio a carico dei Comuni.

330. Riammette nell'Ospizio gli Esposti restituiti dagli allevatori; stacca il foglio di reingresso e salda la partita delle competenze dovute all'allevatore riconsegnante; controlla il numero del libretto o del foglio di scorta colla medaglietta, riferendo alla Direzione quando risultino differenze o si abbia alcun dubbio sulla identità.

331. Procede in concorso dei richiedenti agli atti di ricognizione degli Esposti; provvede alla pronta riconsegna se trovati vivi; se morti, rilascia alle parti il certificato della seguita ricognizione, colla indicazione dell'epoca e del luogo della morte, rimandando le parti stesse all'ufficiale di Stato Civile del luogo ove il fatto è avvenuto, per il regolare certificato di morte.

332. Sottopone alla firma della Direzione le lettere di richiamo agli allevatori, e quelle di invito ai genitori, per la consegna degli Esposti riconosciuti o presentati per l'allattamento.

333. Predispose i mandati per i pagamenti semestrali agli allevatori e procede alle relative liquidazioni, nei modi e nei casi stabiliti dalle apposite discipline.

334. Liquidava le mercedi dovute alle nutrici sedentarie presso l'Ospizio, e stacca il relativo mandato. Liquidava pure a suo tempo la partita delle alunne levatrici e delle gravide paganti, tenuto conto delle giornate di permanenza, staccando i mandati o le reversali.

335. Ad ogni semestre presenta i contro-rilievi ai rilievi sì di quantità che di massima che saranno emersi alla Ragioneria provinciale nella revisione di tutte le liquidazioni avvenute nel semestre per cura della Registratura, producendo ragionato rapporto ed un elenco dimostrativo.

336. Esamina i documenti presentati dalle Esposte per ottenere la dote, e trovandoli regolari, riconosciuto dall'esame della posizione il diritto alla dote, rilascia un certificato che serva di appoggio alla Direzione per ordinare lo stacco del mandato.

337. Sorveglia accuratamente sì in casa che in campagna la conservazione della identità personale di ciascun Esposto.

338. Predispose e presenta alla Direzione:

ad ogni mese:

- a) il movimento numerico giornaliero, rappresentante il numero delle bocche mantenute nell'Ospizio ed in campagna, distinto in tre tabelle, per la famiglia interna; per la famiglia esterna; pel Comparto Ostetrico;
- b) la nota dei morti nell'Ospizio;
- c) l'elenco degli Esposti che hanno raggiunta l'età di 15 anni;

ad ogni semestre:

- d) gli elenchi degli Esposti passati all'esterno senza essere vaccinati, distinti per Comuni e colla indicazione dei rispettivi allevatori;

in fine d'anno:

- e) una tabella indicante la gestione delle alunne levatrici;

f) una tabella dimostrante la gestione delle gravide paganti, distinta in due categorie: delle ricoverate paganti alla cassa dell'Ospizio; delle ricoverate legittime, a carico comunale, paganti alla cassa provinciale;

g) una tabella dimostrante la gestione degli abbandonati legittimi mantenuti dall'Ospizio a carico dei Comuni o delle Congregazioni di Carità, distinta in due categorie, secondo che appartengono al Comune di Milano o agli altri Comuni della Provincia.

h) i riassunti annuali delle bocche mantenute a carico dell'Ospizio, distinte nelle categorie indicate nella lettera a);

i) un prospetto riassuntivo rappresentante il movimento generale di tutta la famiglia, distinto nelle varie categorie;

j) il quadro degli Esposti morti nel corso dell'anno, colla indicazione della età in cui versavano all'epoca della morte;

k) il quadro dimostrante le ricognizioni avvenute durante l'anno, colla indicazione degli Esposti restituiti ai genitori, oppure trovati morti;

l) il riassunto delle tavole nosologiche degli Esposti da latte e da pane, curati nell'Ospizio.

CAPITOLO II.

Istruzioni Speciali.

ART. 339. Il Capo Registrante rappresenta l'Ufficio, ne assegna e sorveglia i lavori e l'osservanza delle norme e discipline. — Esso dipende immediatamente dal Direttore ed ha subordinati gli altri impiegati di Registratura, essendo responsabile in faccia alla Direzione del regolare andamento d'ufficio.

340. L'Aggiunto è in obbligo di supplire il Capo nelle eventuali sue assenze per malattie, regolare permesso, e mansioni d'ufficio all'esterno; ed in allora assume i doveri, le attribuzioni e la responsabilità inerente al Capo.

341. Gli altri impiegati sono subordinati al Capo d'ufficio od a chi ne fa le veci. Nelle eventuali assenze del Capo e dell'Aggiunto, assume la responsabilità l'applicato più anziano che si trova in ufficio.

342. Le mansioni degli impiegati di Registratura vengono assegnate dal Capo d'ufficio, previo accordo colla Direzione. Esso può avocare qualunque delle operazioni degli altri impiegati e viceversa può assegnare ad altro degli impiegati suoi dipendenti qualunque incumbente d'ufficio, giusta il bisogno e l'attitudine dei medesimi.

343. L'orario degli impiegati è determinato dalla Direzione, colla approvazione della Deputazione Provinciale e deve essere scrupolosamente osservato.

344. Uno degli impiegati di Registratura deve sempre essere presente nell'Ospizio, in modo che l'ufficio non abbia a rimanere scoperto in qualunque ora del giorno e della notte.

345. È permesso all'impiegato cui spetta il turno di guardia, di farsi sostituire da altri dei colleghi dell'ufficio di Registratura, sempre che ne abbia ottenuto regolare permesso dal Capo o da chi lo rappresenta.

346. Nessun impiegato può mancare od assentarsi durante l'obbligo di residenza in ufficio, senza averne riportato regolare permesso per un titolo giustificato, e se si tratta di breve assenza fino ad una intera giornata, il permesso può essere accordato dal Capo d'ufficio coll'obbligo d'informarne la Direzione; diversamente deve essere riportato dalla Direzione.

347. È proibita l'introduzione oltre lo steccato d'ufficio a qualunque persona estranea all'Ospizio.

348. Tutti gli impiegati indistintamente di Registratura sono in obbligo di mantenere il più scrupoloso segreto in ogni oggetto riguardante gli Esposti, le gravide e le nutrici, sotto comminatoria di sospensione o dimissione dall'impiego, quando venisse constatato l'abuso di alcuno dei medesimi.

349. Tutti sono tenuti a dar corso alle rispettive operazioni nello stesso momento in cui se ne verifica il bisogno. Per questo ogni impiegato dovrà istruirsi minutamente di tutte le discipline interne e del Regolamento Organico, e di tutte le svariate e molteplici operazioni d'ufficio.

350. L'ufficio di Registratura eseguisce tostamente la iscrizione nei rispettivi registri delle gravide e delle nutrici accettate dai funzionari di ciò incaricati, e munisce le balie del foglio d'ingresso, non permettendosi nessuna dimanda a quelle che vogliono tenersi segrete.

351. Tutte le accettazioni che per urgenza di casi dovessero avvenire in via straordinaria e non sembrassero abbastanza giustificate dal presente Regolamento Organico, le accettazioni a carico dei privati o Corpi morali, dovranno essere denunciate in giornata alla Direzione, corredate dai relativi documenti sì in copia che in originale.

352. Il rappresentante l'ufficio è in obbligo di avvisare la Direzione ogni qualvolta siavi nell'Ospizio un agglomeramento di infanti, tanto da pane che da latte, e quando qualche Esposto si trovi da molto tempo nella casa, perchè riesce difficile il suo collocamento presso allevatori.

353. È pure in obbligo di avvisare la Direzione quando già da qualche tempo non si abbiano notizie di un Esposto collocato in campagna, come all'art. 140.

354. Così pure è in obbligo di riferire alla Direzione le emergenze ed i dubbi che risultassero sull'identità personale degli Esposti.

355. Non è permessa qualsiasi cancellatura nei processi di consegna, nè alle partite in registro, ma al caso si dovranno rinnovare i processi, e trattandosi di partite in registro, si terranno annotazioni atte a demarcare con precisione le rettifiche occorse.

356. Colle presenti istruzioni non si è inteso di limitare, ma di tracciare soltanto i principali doveri degli impiegati di Registratura.

Essi debbono prestarsi a tutte quelle mansioni ed operazioni che loro vengono demandate dal Direttore, procedendo concordemente, e adoperandosi al miglior andamento dell'Ospizio, e della sua numerosa famiglia.

TITOLO XXI.

Ufficiale Delegato allo Stato Civile.

—

CAPITOLO I.

Istruzioni Generali.

ART. 357. L'Ufficiale Delegato, altro degli impiegati di Registratura, è il mezzo di cui si serve esclusivamente l'Ospizio nei suoi rapporti coll'ufficiale di Stato Civile di Milano e dei Comuni. È quindi incaricato di tutti gli atti che hanno attinenza a questa materia.

358. Benchè i registri dei nati e dei morti tenuti presso l'Ospizio non siano destinati dalla legge a fare piena prova, tuttavia è necessario che nella loro compilazione si adoperi la massima esattezza, seguendo le Norme tracciate dall'Art. 20 del Regio Decreto 15 Novembre 1865 N. 2602, sull'ordinamento di Stato Civile (1).

359. Gli elenchi, le statistiche, le notificazioni che si presentavano dai Parroci come ufficiali di Stato Civile, sono ora di competenza degli ufficiali di Stato Civile. L'ufficio di Registratura è dunque dispensato dal fornire i relativi materiali al Curato Assistente dell'Ospizio, il quale è solo competente per gli atti registrati anteriormente al 1° Gennaio 1866.

360. L'Ufficiale Delegato è personalmente responsabile della esatta osservanza della legge e delle presenti istruzioni, per riguardo alle scadenze dei termini ed alle multe inflitte per mancate o ritardate notifiche secondo l'Art. 404 del Codice Civile (2).

361. L'Ufficiale Delegato, tassativamente per questo oggetto, è posto sotto la sorveglianza speciale del Segretario, che deve consultare in ogni caso dubbio.

CAPITOLO II.

Sezione Nascite.

ART. 362. Il detto Ufficiale tiene un registro nel quale iscrive:

- a) tutti i bambini nati nella casa;
- b) quelli trovati abbandonati, i figli naturali nati fuori dell'Ospizio, presentati dalle Autorità Comunali, dalle levatrici, dai privati, da pubblici uffici, e dei quali non consti la iscrizione nei libri di Stato Civile del luogo nel quale sono nati o furono trovati.

363. Esso si presenta giornalmente all'ufficiale di stato Civile in Milano e produce muniti della propria firma, tanti estratti del registro, quante sono le nascite, valendosi per ciascun caso delle apposite Module (Art. 374 C. C.).

364. Le nascite di figli nell'Ospizio debbono essere notificate entro cinque giorni; quelle degli altri entro tre giorni dalla data della accettazione (Art. 371 e 378 C. C.).

365. Assiste alla trascrizione degli estratti sui libri dello Stato Civile, ovvero verifica in appresso se sia stata fatta, tenendo sul proprio registro nota del giorno nel quale fu eseguita.

366. Le indicazioni volute dalla legge per le notifiche di nascita sono accennate dagli Articoli 374, 275, 376 e 378 del Codice Civile (3).

(1) Art. 20 Ordinamento S. C. — « I registri debbono essere scritti con carattere chiaro, senza abbreviature, raschiature, o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea, sia nello spazio intermedio alle linee.

« Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole, l'ufficiale dello stato civile circonda le parole che si vogliono cancellare con una linea, per modo che le medesime possano in ogni tempo essere lette, noterà le variazioni od aggiunte a piè dell'atto per postilla, e dichiarerà il numero delle parole cancellate e delle postille fatte prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni ».

(2) Art. 404 C. C. — « Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo (Degli Atti Civili), sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire dieci a lire duecento.

« L'azione sarà promossa dal pubblico Ministero ».

(3) Art. 374 C. C. — L'atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato, e il nome che gli è stato dato.

« Se il dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà l'ufficiale dello stato civile.

« Se il parto è gemello, se ne farà menzione in ciascuno dei due atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo.

« Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'ufficiale dello stato

Se però la iscrizione della nascita o della esposizione di un bambino non si possa completare nel termine rispettivamente assegnato di cinque o di tre giorni, la accennata notificazione è da farsi egualmente nel tempo utile colle notizie che si sono raccolte, salvo il richiederne il completamento in seguito nei modi di legge.

367. Appena avvenuta la accettazione di una gravida legittima, il Capo Registrante ne trasmette i documenti all'Ufficiale Delegato, e questi verifica se siano completi o mancanti per la registrazione regolare della prole nascita, ed opera per procurare i dati in difetto col mezzo della Direzione.

368. Da tali documenti deve risultare :

- a) il nome e cognome della donna e del marito;
- b) il domicilio della gestante;
- c) l'epoca ed il luogo della celebrazione del matrimonio;
- d) l'epoca della morte del marito, o dello scioglimento del matrimonio, o del suo annullamento.

369. Si inscrivono come figli legittimi, o giuridicamente presunti tali: i figli nati in costanza di matrimonio, cioè 180 giorni (mesi sei) dopo la celebrazione del matrimonio, o prima di 300 giorni (mesi 9/2 circa) dalla morte del marito o dallo scioglimento ed annullamento del matrimonio stesso (Art. 159 e 160 Codice Civile) (1).

370. I figli nati fuori dei predetti termini si inscrivono come figli di ignoti, a meno che i genitori non dichiarino in forma autentica la loro paternità o maternità (Art. 181 e 376 C. C.) (2).

371. I bambini che pervengono dai Comuni o dal Comparto Ostetrico, figli di donne nubili o vedove conosciute, non si inscrivono tuttavia al nome della madre se non nel caso che siano accompagnati dall'atto di riconoscimento della madre in forma autentica, da produrre all'ufficio di Stato Civile al momento della iscrizione (Art. 376, Codice Civile).

372. A termini dell'Art. 180 del Codice Civile (3), non è ammesso il riconoscimento di figli naturali e la conseguente iscrizione di nascita, se non nel caso di donne libere dal vincolo matrimoniale, fatte madri da persone ugualmente libere. Se adunque alcuna di tali donne chiedesse di fare inscrivere il proprio nome e la propria qualità di madre nell'atto di nascita, essa dovrà dichiarare sotto sua responsabilità la propria condizione di libera e quella egualmente libera dell'autore della prole.

civile esprimerà questa circostanza, senza tener conto della dichiarazione che si facesse dei componenti che il bambino sia nato vivo o morto.

Art. 378 C. C. — « Se la nascita è da unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre e del padre ».

(1) Art. 159 C. C. — « Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio ».

Art. 160. C. C. — « Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di cento ottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio nè dopo trecento dallo scioglimento o annullamento di esso ».

(2) Art. 181 C. C. — Il riconoscimento di un figlio naturale si farà nell'atto di nascita, o con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita ».

(3) Art. 180 C. C. — « Non possono però essere riconosciuti

1.° I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona;

2.° I figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio, per vincolo di parentela o di affinità in linea retta in infinito, o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado. »

373. Nel caso di cui al precedente articolo, la donna deve dichiarare altresì che tra essa ed il padre naturale non sussistono vincoli di parentela nei gradi indicati dall'Art. 180 Codice Civile, del quale le si darà lettura.

374. Eguale cautela deve serbare nel caso che anche il padre naturale richieda di far inscrivere nell'atto di nascita il proprio nome e la propria qualità.

375. Pei legittimi nati nell'Ospizio e non appartenenti al Comune di Milano, l'obbligo imposto dell'Art. 379 del Codice Civile (1), di notificare la nascita all'ufficiale di Stato Civile del luogo nel quale i genitori hanno domicilio o residenza, incombe all'ufficiale di Stato Civile di Milano.

376. La Levatrice Maggiore o chi per essa, è tenuta sotto sua responsabilità di avvertire l'Ufficiale Delegato di tutte le nascite che avvengono nel Comparto Ostetrico e ciò nel più breve termine, senza distinzione alcuna fra i bambini destinati a passare fra gli Esposti o quelli che usciranno dall'Ospizio colla madre.

377. Nei riguardi religiosi, importando all'Ospizio di avere in atti la prova dell'amministrato battesimo, l'Ufficiale Delegato fornisce al Curato Assistente i dati necessari per la identificazione dell'individuo da battezzare, e cura poi che dal Curato Assistente venga sul bollettone d'ingresso fatta annotazione dell'amministrato battesimo.

CAPITOLO III.

Sezione Morti.

ART. 378. L'ufficiale Delegato tiene un registro distinto delle morti che si verificano nell'Ospizio.

379. Secondo le indicazioni del registro di cui al precedente articolo, notifica all'ufficiale di Stato Civile di Milano ogni singolo decesso avvenuto nell'Ospizio di figli di ignoti o legittimi, o di persone aventi domicilio nella Casa sotto qualunque titolo.

Presenta personalmente gli estratti del registro da lui firmati, ed assiste alla trascrizione, o si assicura in appresso che sia stata fatta, e ciò nel termine di ore 24 dal decesso (Art. 388 C. C.) (2).

Per gli Esposti già fatti cadavere, o nati morti, o morti subito dopo la nascita e prima della iscrizione di nascita, non occorre notificazione di morte (Art. 56 del Regio Decreto 15 Novembre 1865) (3).

380. Se gli ufficiali di Stato Civile richiedessero attestato di morte di figli legittimi appartenenti al loro Comune, essi dovranno essere diretti, per l'esaurimento della loro domanda, all'ufficiale di Stato Civile del luogo nel quale è avvenuta la morte. Tuttavia il Delegato, a semplice notizia e per uso dell'anagrafe, può dichiarare l'avvenuto decesso.

(1) Art. 379 C. C. — Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l'ufficiale che avrà ricevuto l'atto ne trasmetterà entro dieci giorni una copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto, per essere inserita nei registri colla data del giorno in cui la copia gli sarà pervenuta ».

(2) Art. 388 C. C. — « In caso di morte in un ospedale, collegio od altro qualsiasi istituto, il superiore o chi ne fa le veci è tenuto a trasmetterne l'avviso, colle indicazioni stabilite nell'articolo precedente, nel termine di 24 ore, all'ufficio dello stato civile ».

(3) Art. 56 Ordinamento S. C. — « Se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale si limita ad esprimere questa circostanza nell'atto, e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato.

« La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell'atto che si dichiara la nascita ».

381. Essendo gli ufficiali di Stato Civile per l'Art. 397 del Codice Civile (1), obbligati a trasmettere nel termine di dieci giorni copia dell'atto di morte di ogni individuo decesso in Comune all'ufficiale di Stato Civile del luogo di domicilio o residenza, e non potendo adempire a questo dovere per riguardo ai bambini legittimi, se prima l'Ospizio non fornisca l'indicazione della paternità e del luogo di provenienza, l'Ufficiale Delegato ha cura di dare in giornata le notizie suddette di mano in mano che vengono richieste.

382. Nel caso di ricognizione di Esposti morti, tanto legittimi, che naturali, già iscritti nei libri di battesimo anteriormente al 1° Gennaio 1866 o nei libri di nascita presso un ufficio di Stato Civile dopo quell'epoca, il Delegato dà avviso della avvenuta morte all'ufficiale di Stato Civile del luogo al quale appartengono i genitori, e ciò per semplice notizia. Che se occorresse l'atto autentico di morte, le parti sono invitate a provocare le necessarie rettifiche nei modi di legge.

383. Ai genitori che procedono alle ricognizioni di un figlio, il quale risulti morto, non si rilascia un certificato di morte propriamente detto (giacchè nessuno attestato di tal natura può essere emesso dall'Ospizio) ma solamente un documento in forma di notizia.

384. Le indicazioni volute dalla legge per le notifiche di morte, sono accennate nell'Art. 387 del Codice Civile (2). Se però alcuna mancasse, il Delegato deve tuttavia eseguire la notifica di morte all'ufficiale di Stato Civile nel termine delle 24 ore, salvo il provvedere al completamento nei modi di legge.

385. Le Sorveglianti e la Levatrice Maggiore, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, debbono, tosto che sia avvenuto un decesso, curare che venga constatato dal medico, e che gli atti relativi siano nel più breve termine trasmessi al Delegato.

TITOLO XXII.

Economato.

CAPITOLO I.

Economo-Cassiere.

ART. 386. L'Economo Cassiere ha residenza nell'Ospizio e presta cauzione per lire dieci mila.

387. Ha la particolare responsabilità per quanto riguarda la buona economia dello stabilimento, e tiene la cassa speciale dell'Ospizio in conformità alle istruzioni generali ed agli ordini della Deputazione Provinciale e della Direzione.

La sua responsabilità continua fino a che non abbia fatto regolare consegna dell'ufficio e di ogni cosa dipendente a chi è incaricato di sostituirlo.

(1) Art. 397 C. C. — « Morendo alcuno in luogo diverso da quello della sua residenza, l'ufficiale dello stato civile che richiede la dichiarazione di morte, deve trasmettere entro dieci giorni copia dell'atto all'ufficio dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza ».

(2) Art. 387 C. C. — « L'atto di morte enuncierà il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza del defunto, il nome e cognome del coniuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedova, il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

« Lo stesso atto enuncierà inoltre, per quanto si possano sapere, il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita ».

388. Dall'Economo dipende in via immediata il personale applicato alla gestione economica.

389. Sorveglia le officine ed i servizi economici interni; cura che tutto proceda regolarmente, sia riguardo al modo che al tempo.

390. Invigila sulla buona conservazione e custodia dei locali in ogni parte dell'Ospizio, propone alla Direzione e fa eseguire in via d'urgenza le riparazioni che non ammettono ritardo: non lascia difettare gli attrezzi necessari pei primi ed immediati soccorsi nel caso di incendi.

391. Redige in principio d'ogni anno la nota delle riparazioni e delle nuove opere occorrenti alla sede dell'Ospizio.

392. Fa eseguire nei tempi opportuni gli espurghi di pratica nelle sale, nei dormitori, nelle infermerie, nei pozzi neri, e sorveglia la esecuzione di tutte le opere che si compiono nell'interno dello stabilimento.

393. Registra in un *Libro memoriale* le giornate consuete in via economica dagli operai; gli effetti consegnati pel riattamento o per la conversione, onde nessun oggetto vada disperso; le somministrazioni e fatture e prestazioni d'opera, onde avere una base di riscontro e di controlleria nella revisione e liquidazione dei relativi conti.

394. Riceve l'inventario generale di tutto ciò che esiste nell'Ospizio, da rivedere e rettificare ogni anno, e fa le consegne parziali degli effetti a chi ne ha la regola o l'uso.

395. Cura che siano di mano in mano ripristinati gli oggetti fuori d'uso; ne giustifica la consumazione, ed invoca dalla Direzione la facoltà pei nuovi versamenti.

396. Nella prima metà di Aprile di ciascun anno notifica la scadenza dei contratti di fornitura e di prestazione d'opera; trasmette alla Direzione i campioni delle merci; indica i prezzi fiscali da servire di base ai contratti; propone le modificazioni che praticamente riconoscesse utili ai capitolati in corso, riferisce per norma sul servizio prestato dal precedente appaltatore.

397. Custodisce i campioni delle merci da fornire all'Ospizio dopo che furono stipulati i contratti; e se ne serve per i confronti nella accettazione dei generi.

398. Procedo alla richiesta ed alla accettazione dei generi, respingendo quelli che non sono conformi alle condizioni contrattuali.

Nel provvedere al servizio, si attiene rigorosamente ai capitolati, facendo rapporto alla Direzione, quando occorran per urgenza provviste straordinarie.

399. Tiene provvisto l'Ospizio dei pesi e delle misure occorrenti, secondo il sistema metrico decimale, e in base alla legge.

400. Compila ogni mattina le tabelle dietetiche in base al movimento giornaliero della famiglia esistente nell'Ospizio ed alla Norma Dietetica approvata dalla Deputazione Provinciale, e stacca le relative ordinazioni.

401. Sorveglia la confezione dei cibi e la loro distribuzione regolare per ragione di tempo e di quantità, e conserva le relative tabelle di erogazione a corredo de' suoi atti.

402. Tiene il carico e lo scarico delle merci e dei generi, secondo i metodi di buona contabilità.

I conti di dispensa, guardaroba e magazzino sono annuali e giustificati dalle bollette di consumazione e da quelle di versamento dei generi.

403. Esegue in fine d'anno i rilievi delle restanze dei magazzini e della dispensa coll'intervento di chi sarà designato dalla Deputazione Provinciale o dalla Direzione.

404. Rivede i conti dei fornitori ed appaltatori prima che siano passati alla De-

putazione Provinciale per la liquidazione; e dichiara se il servizio sia stato, o meno, lodevole.

Liquida le somministrazioni e le opere fuori d'appalto.

405. Nel caso di rinvio di ricoverate a domicilio, munisce l'appaltatore dei trasporti di una dichiarazione ufficiale, che deve riportare col visto del Sindaco del luogo ove si fa consegnare la ricoverata.

406. Custodisce gli effetti delle ricoverate defunte, e quando non siano stati restituiti a chi di ragione, ne propone periodicamente la vendita, unendo la perizia.

407. Presenta all'ufficio d'anagrafe della città di Milano le necessarie notifiche delle persone che hanno alloggio nell'Ospizio e non appartengono alle categorie dei ricoverati, servendosi a quest'uopo dell'Ufficiale Delegato allo Stato Civile.

408. Compila ogni mese i ruoli del personale di servizio superiore, e li presenta alla Direzione, per essere trasmessi alla Deputazione Provinciale.

409. Tiene il registro del personale di servizio inferiore e del relativo movimento, ne compila i ruoli mensili, contrapponendovi il numero delle giornate di effettivo servizio e le diverse competenze.

Questi ruoli vengono presentati alla Direzione, che li rassegna alla Deputazione Provinciale e ne procura il mandato complessivo di pagamento.

410. Esegue i pagamenti degli stipendi e salari del personale di servizio inferiore, alla presenza di due persone delegate dalla Direzione, e colle cautele da quest'ultima prescritte.

411. Nella sua qualità di Cassiere, l'Economo riceve i fondi che gli sono fatti dalla Deputazione Provinciale per le piccole spese giornaliere non vincolate a contratto e per i pagamenti di baliatico ed allevamento nella stazione permanente di Milano.

412. Il denaro eccedente la cauzione, gli effetti preziosi, le carte di credito ed in generale qualunque oggetto di valore, di ragione dell'Ospizio e degli Esposti, sono custoditi in cassa a doppia chiave.

413. Pone in evidenza, allo stato giornaliero, il libro di entrata ed uscita riguardante la cassa.

Inscrive pure giornalmente, sopra un registro ausiliare pel baliatico ed allevamento, i mandati emessi dalla Registratura, annotandovi il numero e l'anno dell'Esposto, il numero d'ordine progressivo del mandato, e la somma erogata.

Tiene apposito registro dei premi d'istruzione e di buon allevamento, inscrivendoli nell'ordine progressivo e cronologico col quale gli pervengono le ordinanze di assegno.

414. Alla fine d'ogni mese presenta alla Direzione il rendiconto di cassa, corredato dalle pezze giustificative d'entrata e d'uscita, e si presta alla verifica della effettiva rimanenza di cassa, da praticarsi dallo stesso Direttore.

Sopra mandato emesso dall'Ufficio di Registratura, e dietro ordinanza della Direzione, versa alla Cassa di Risparmio l'ammontare dei premi d'istruzione, da investirsi sul libretto ivi esistente in deposito, ponendo registrazione di scarico nel giornale di cassa dell'Ospizio.

Alla fine di ogni anno, sopra richiesta della Direzione, ritira dal detto libretto l'ammontare dei premi d'istruzione pagati agli Esposti, praticando le opportune annotazioni all'appoggio dei ricapiti giustificativi.

415. La Ragioneria provinciale, riveduto e controllato il movimento mensile di cassa, emette la dichiarazione di approvazione e di liquidazione, che viene ritirata dall'Economo-Cassiere, e forma la giustificazione della gestione del mese cui si riferisce. Il suo finale risultato costituisce il carico del mese successivo.

416. Prima che si esauriscano i fondi per le spese indicate all'art. 411, ne dà

notizia in tempo utile alla Direzione, onde provveda, presentando lo stato di cassa ed i registri.

417. Tanto la Deputazione Provinciale quanto la Direzione possono procedere allo scandaglio di cassa in qualunque tempo.

418. L' Economo-Cassiere è responsabile delle differenze di numerario e di valori che si riscontrassero nelle operazioni di scandaglio, anche per il fatto del personale dipendente.

419. Esige e versa a cassa:

a) *sopra reversale emessa dalla Direzione:*

- le pensioni delle alunne levatrici;
- le pensioni per ricovero di individui non aventi diritto all'assistenza provinciale a titolo gratuito;
- le tasse di esonero dall'allattamento;
- le elemosine, e i compensi a rifusione di spese per mantenimento di Esposti e gestanti;
- le rendite depurate dei piccoli patrimoni di ragione degli Esposti a carico dell'Ospizio;
- le somme retrocesse per più pagate o per altri titoli dagli allevatori;
- le somme ricavate dalla vendita degli oggetti di scarto e degli effetti non ripetuti delle ricoverate defunte;
- e in genere tutte le attività spettanti all'Ospizio non dipendenti dalla amministrazione diretta dal patrimonio.

b) *sopra mandato della Deputazione Provinciale:*

- i fondi che oltre l'importo delle predette esazioni si rendono necessari per soddisfare;
- alle piccole spese giornaliere non vincolate a contratto;
- alle paghe di baliatico e di allevamento nella stazione permanente di Milano;
- alle paghe di baliatico e di allevamento che si fanno col mezzo delle Commissioni fuori di città;

420. Sopra i mandati o le reversali emesse dall'ufficio di Registratura retrocede od esige il più od il meno pagato anticipatamente dalle alunne levatrici e dalle gravide paganti, ritirando ricevuta o rilasciando bolletta di cassa, e ne rende conto alla Direzione sui relativi protocolli.

421. I pagamenti la cui competenza è attribuita alla Direzione, hanno luogo ol mezzo dell' Economo-Cassiere:

a) *sopra mandati spediti dalla Registratura:*

- per i pagamenti di baliatico e di allevamento degli Esposti;

b) *sopra mandati spediti dalla Registratura, col visto della Direzione:*

- per le pensioni per Esposti a convitto in altri Istituti pubblici e privati, con speciali emolumenti e convenzioni superiormente approvate;
- per i premî di buon allevamento ai custodi che se ne resero meritevoli;
- per i premî di conseguita istruzione assegnati agli Esposti;
- per le doti alle figlie Esposte;

c) *sopra fabbisogni firmati dal Direttore:*

- per le piccole spese;
- per le provviste di generi, merci, istrumenti, pei quali non esista contratto d'appalto, e siano già contemplate in preventivo;
- per le spese di sorveglianza e di tutela, rese necessarie dal movimento della famiglia, nei limiti del preventivo;
- per le spese straordinarie che occorressero in via d'urgenza, da regolarizzare con approvazione della Deputazione Provinciale;

422. Istruzioni speciali, emanate dalla Deputazione Provinciale, in relazione all'impianto degli uffici provinciali, determinano la tenuta della cassa, dei registri e movimenti relativi; le modalità della revisione e del controllo da parte della Autorità Superiore.

CAPITOLO II.

Economo-Cassiere Aggiunto.

ART. 423. L'Economo-Cassiere Aggiunto sussidia l'Economo, lo assiste in tutte le trattazioni d'ufficio, e nella gestione di cassa; si presta a tutte le speciali incumbenze relative che gli vengono affidate dal capo d'ufficio e ne condivide le responsabilità.

424. Lo rappresenta e lo supplisce nelle eventuali assenze, e in questi casi è sottoposto in via diretta a tutte le norme e discipline riguardante l'Economo-Cassiere.

425. Presta cauzione per lire cinque mila.

CAPITOLO III.

Applicato Contabile.

ART. 426. L'Applicato Contabile dipende direttamente dall'Economo Cassiere e da chi lo rappresenta; si presta ad eseguire i lavori che gli vengono affidati, e adempie a quelle mansioni minori cui nell'ordine della gestione venisse specialmente applicato.

427. Sono comuni a lui le discipline per tutti gli impiegati dell'Ospizio.

TITOLO XXIII.

Servizio Sanitario.

CAPITOLO I.

Medico-Chirurgo Primario del Comparto Ostetrico.

ART. 428. Medico-Chirurgo Primario del Comparto Ostetrico è il Professore Direttore della Regia Scuola di Ostetricia. — Ad esso è affidato quanto riguarda la Clinica ostetrica, l'istruzione delle alunne levatrici e dei medici che frequentano il Comparto allo scopo di perfezionamento, secondo il Regolamento approvato con Regio Decreto 10 febbraio 1876 e il Regolamento interno della Scuola.

429. Il Professore Direttore della Regia Scuola d'Ostetricia, nella sua qualità di Medico-Chirurgo Primario, è agli stipendi della provincia, dipende dalla Deputazione Provinciale e dalla Direzione dell'Ospizio; si attiene in generale alle istruzioni tracciate per gli altri curanti.

430. Esercita una speciale sorveglianza sulle gravide, partorienti e puerpere, e sui neonati non per anco passati al Comparto Esposti, o destinati ad escire colle madri loro dall'Ospizio.

431. Assiste ai parti, eseguisce e fa eseguire sotto la propria responsabilità e direzione tutte le alte operazioni di ostetricia che occorrono nel Comparto affidatogli.

432. Visita regolarmente le gravide malate e le puerpere: passa alla baliera interna quelle che debbono rimanervi come nutrici; richiede alla Direzione i necessari mezzi di trasporto per quelle che, a suo giudizio, debbono essere inviate a domicilio od agli ospedali.

433. Tiene un registro di entrata e di uscita delle gravide, e dei bambini nati nel Comparto Ostetrico, colle rispettive annotazioni scientifiche. — Sottoscrive i rapporti giornalieri e i movimenti mensili ed annuali per la Direzione dell'Ospizio. — Assiste alle sedute sanitarie. —

434. È coadiuvato nelle sue mansioni dagli Assistenti e dalle Levatrici addette alla Regia Scuola di Ostetricia, secondo i citati Regolamenti.

CAPITOLO II.

Medici-Chirurghi Primarj del Comparto Esposti.

ART. 435. Il Comparto Esposti è ripartito, quanto al servizio sanitario, in due grandi Divisioni, la inferiore e la superiore, ad ognuna delle quali presiede un Medico-Chirurgo Primario.

436. I Medici-Chirurghi Primarj agli Esposti hanno pari grado e dipendono dalla Deputazione Provinciale e dalla Direzione dell'Ospizio. — Il più anziano fra essi nei casi di assenza o di legittimo impedimento del Direttore, assiste col suo consiglio il Segretario nella trattazione degli affari sanitari.

437. La destinazione dei Medici-Chirurghi Primarj all'una od all'altra Divisione, è stabilita d'anno in anno dalla Direzione.

438. Osservano nelle visite quotidiane l'orario prescritto dalla Direzione e attendono a tutte le incumbenze sanitarie della Divisione loro assegnata.

439. Tengono in giornata il registro nosologico delle rispettive Divisioni; stendono la lista dei medicinali occorrenti e le regolari annotazioni sulle cedole cubicolari.

440. Redigono i movimenti giornalieri dei bambini e degli ammalati; il quadro dietetico e le tavole nosologiche mensili da trasmettere alla Direzione colla loro firma e colle loro osservazioni. Alla fine dell'anno producono un rapporto ragionato sull'andamento sanitario della loro Divisione.

441. Stendono sui relativi viglietti le dichiarazioni di decesso, indicando l'ora della morte, e l'epoca in cui può seguire il trasporto dei defunti alla camera mortuaria.

442. Invigilano a che i bambini e gli ammalati siano debitamente assistiti dal personale di servizio, vengano somministrati a tempo debito i medicinali, e non accadano errori nella loro distribuzione.

443. È dovere dei Medici-Chirurghi di istruire le nutrici e le serventi intorno al miglior governo dei bambini e di sorvegliare perchè siano eseguiti gli ordini impartiti a questo fine.

444. I medicamenti da prescrivere in via ordinaria sono quelli del formulario dell'Ospizio. Le altre ordinazioni vengono sottoposte al visto della Direzione.

445. Riferiscono sollecitamente alla Direzione con rapporto motivato i casi di violenze esterne, di malattie trasmissibili, di morti repentine, di bambini accolti morti od agonizzanti, per gli incumbenti di suo istituto.

446. Nei casi di affezioni contagiose od epidemiche, curano l'esatto adempimento delle discipline prescritte dai regolamenti sanitari.

447. Visitano di quando in quando tutti i ricoverati nella loro Divisione, per assicurarsi che non si diffondano malattie cutanee e d'infezione. Portano la loro

attenzione sulla pulizia delle persone e dei locali, sulla aereazione delle sale, sulla alimentazione, e propongono alla Direzione quei provvedimenti che credono del caso.

448. Segnano ogni mattina sui rispettivi bollettoni la dimissibilità degli Esposti tanto da latte che da pane, che possono venire consegnati alle nutrici ed agli allevatori foresi, usando tutte le precauzioni onde evitare la consegna di bambini infetti da lue venerea.

449. Chiedono alla Direzione il trasporto dei ricoverati infermi all'Ospedale Maggiore, perchè ne procuri la accettazione, a tenore dei regolamenti di quell'Istituto, quando ne sia veramente constatato il bisogno e non vi provveggano i mezzi ordinarii dell'Ospizio.

450. Nella cura delle malattie gravi devono i Medici-Chirurghi consultarsi a vicenda, e nei casi di speciale considerazione renderne avvertito il Direttore.

451. Nei casi che richiedessero operazioni di alta chirurgia, sarà sempre da avvisarne il Direttore, il quale, a seconda dei bisogni, potrà disporre pel trasporto all'Ospedale, o chiedere l'intervento di un distinto Chirurgo.

452. In particolare, il medico addetto alla Divisione inferiore:

Visita regolarmente nella sala di contumacia gli infanti nuovamente introdotti o restituiti all'Ospizio, e ne ordina i passaggi nelle sezioni interne, a seconda dei casi;

Esamina le nutrici foresi che gli sono presentate dalla Levatrice agli Esposti onde pronunciare sul loro stato di salute, e sulla convenienza di affidare alle medesime bambini da allattare;

Sottopone a nuova visita le nutrici che provengono dal Comparto Ostetrico, prima di ammetterle in servizio, e nota sul rispettivo foglio la definitiva accettazione o la causa del rifiuto;

Sottopone a diligente visita giornaliera tutti i bambini da latte e le nutrici indisposte o malate;

Esamina periodicamente il seno delle nutrici sedentarie, nulla omettendo di quanto può accertare il diagnostico, e nota a tergo d'ogni foglio il loro stato di salute. — È assistito in quest'ultima visita dalla Levatrice agli Esposti;

Avvenendogli di trovare bambini o nutrici infette o sospette di malattie trasmissibili, ordina tostamente le necessarie separazioni e riferisce al Direttore per gli ulteriori provvedimenti;

Avverte di vaccinare il maggior numero possibile di bambini, notando sulle cedole l'esito della operazione, onde la Registratura possa compilare gli elenchi dei figli da vaccinare presso gli allevatori;

Procura la conservazione di buona materia vaccinica, tanto pegli innesti nell'Ospizio, quanto per somministrarla ai Conservatori e Commissarj del vaccino, curando che di tale materia non venga disposto arbitrariamente, e molto meno fatto traffico dai subalterni.

453. Il licenziamento delle nutrici sedentarie, prima dell'epoca stabilita dal Regolamento, è riserbato al Direttore, sopra proposta del Medico-Chirurgo della Divisione inferiore, il quale farà conoscere di caso in caso i motivi che consigliano la dimissione.

454. Il Medico-Chirurgo addetto alla Divisione superiore attende agli ammalati in genere nelle infermerie a ciò destinate secondo l'età e il sesso dei ricoverati; presta le sue cure agli ottalmici, ai venerei, ai tignosi, agli scabbiosi, osservando che siano praticate le debite separazioni, e le cautele e misure profilattico-igieniche

455. Tutti i casi sospetti o verificati di lue venerea, nelle nutrici, negli Esposti od in altri in causa degli Esposti stessi, venuti a sua cognizione o sottoposti alla

sua cura, debbono essere partecipati alla Direzione. — Egli terrà esatte annotazioni nelle apposite module e nei registri, producendoli alla fine dell'anno corredati di tutte le osservazioni che possono giovare e stabilire le epoche della vita in cui più frequentemente si sviluppa la sifilide, le forme più comuni del suo cominciamento, le leggi della sua diffusione, e quanto può illustrare questo ramo importante della sifilografia.

456. I Medici-Chirurghi Primarj si istruiscono del Regolamento Organico, concorrono premurosi al miglior andamento dell'Ospizio, avvertendo che le presenti istruzioni non hanno per iscopo di circoscrivere i doveri degli impiegati coscienziosi, ma di offerire soltanto una guida pel servizio.

CAPITOLO III.

Medico-Chirurgo Assistente agli Esposti.

ART. 457. Il Medico-Chirurgo Assistente agli Esposti può essere trascalto *pro tempore* fra gli Assistenti della R. Scuola di Ostetricia.

458. Coadjuva i primari nel disimpegno delle loro mansioni e li supplisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

459. È particolarmente addetto alla Divisione che gli assegna il Direttore, in base ai bisogni del servizio.

460. Eseguisce la flebotomia e le altre operazioni di bassa chirurgia.

461. Visita gli infanti riportati all'Ospizio a quest'uopo dalle nutrici e dagli allevatori; porge loro i consigli e le istruzioni necessarie; rilascia i fabbisogni per cinti erniari e per altri presidii chirurgici occorrenti.

462. Recasi parecchie volte al giorno e la sera nella sala di contumacia per visitarvi gli Esposti, e segna sui relativi bollettoni il risultato della visita e la loro ulteriore destinazione.

463. Si presta alle straordinarie chiamate della Levatrice agli Esposti per visitare le nutrici foresi e i bambini da affidarsi alle medesime.

464. Chiamato, anche in tempo di notte, accorre per visitare i bambini esposti in istato di morte apparente e gli ammalati gravi o pericolanti.

465. Eseguisce le dissezioni ordinate dai Medici-Chirurghi Primarj e ha cura di preparare e conservare i pezzi patologici importanti pel gabinetto dell'Ospizio.

CAPITOLO IV.

Levatrici.

ART. 466. La Levatrice Maggiore, le Levatrici 1.^a e 2.^a Assistente, adempiono i doveri loro imposti dai Regolamenti della Regia Scuola di Ostetricia, e prestano contemporaneamente i loro servigi all'Ospizio Provinciale. Epperò sotto il rapporto disciplinare e sanitario dipendono parimenti dalla Direzione dell'Ospizio.

467. La Levatrice Maggiore visita le gestanti che si presentano per essere ricoverate nell'Ospizio; indica alla Direzione il periodo presunto della gravidanza; invoca il giudizio del Medico Primario Professore di Ostetricia pei casi difficili o dubbi; riferisce d'urgenza alla Direzione sulle circostanze che rendessero pericoloso il rinvio di una gestante non ancora pervenuta all'epoca normale di gravidanza, o non avente diritto al ricovero.

468. Notifica senza indugio all'Ufficiale Delegato allo Stato Civile presso l'Ospizio tutte le nascite e le morti che avvengono nel Comparto Ostetrico.

469. La Levatrice seconda Assistente ha l'obbligo di supplire nei casi di bisogno la Levatrice agli Esposti.

470. La Levatrice agli Esposti visita tutte le nutrici esterne che si presentano per ottenere una creatura da latte, rifiutando quelle che reputa inette all'allattamento. — Invoca il giudizio medico nei casi difficili o dubbii.

471. Sceglie dalla balieria interna i bambini da affidarsi alle nutrici esterne fra quelli dichiarati dimissibili dal Medico, riscontrando se la medaglia appesa al collo del bambino corrisponde al numero indicato dal suo bollettone; li sottopone a nuovo e diligente esame per le eventuali sopravvenienze; si regola nelle consegne a norma del disposto agli articoli 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90 e 91.

472. Tiene particolare annotazione dei bambini trasmessi alle nutrici foresi col mezzo di corriere, e ne dà notizia caso per caso all'ufficio di Registrazione, per gli incumbenti indicati all'articolo 83.

473. Rende conto all'Economato dei fardelli ricevuti in consegna per la prima fasciatura dei bambini che passano alle nutrici foresi, e presenta in tempo utile la richiesta per le ulteriori somministrazioni.

474. Assiste il Medico Chirurgo del Comparto inferiore nella visita delle nutrici provenienti dal Comparto Ostetrico od accettate dall'esterno, prima di ammetterle alla balieria, lo assiste parimenti nelle minute visite periodiche che è in dovere di praticare alle Nutrici interne, a termini dell'art. 432.

475. Può essere chiamata, in assenza dei Medici Chirurghi, a verificare il decesso dei bambini da latte, onde permetterne a suo tempo il trasporto nella sala mortuaria.

476. Alla Levatrice agli Esposti è affidata la custodia della porta che dà accesso all'interno dell'Ospizio e in ciò è sussidiata da una servente.

477. I doveri della Levatrice agli Esposti come custode dell'accesso interno dell'Ospizio, sono determinati da speciali istruzioni della Direzione, approvate dalla Deputazione Provinciale.

TITOLO XXIV.

Servizio Ecclesiastico.

ART. 478. La chiesa interna posta sotto l'invocazione di *S. Caterina V. e M.* è sussidiaria alla parrocchia della SS. Annunziata nell'Ospitale Maggiore di Milano, ed è destinata esclusivamente al servizio dell'Ospizio Provinciale.

479. In essa si celebrano tutte le funzioni parrocchiali per le quali non occorre l'intervento del pubblico.

480. Un Curato Assistente, dipendente nei rapporti ecclesiastici dal Rettore Vicario dell'Ospitale Maggiore, adempie a tutti gli obblighi inerenti alla parrocchialità.

Dipende da esso e lo sussidia e rappresenta secondo il bisogno un Coadiutore.

È a lui immediatamente soggetto un chierico laico pel servizio della chiesa.

Un maestro organista disimpegna la parte che gli spetta nelle funzioni di chiesa, secondo lo speciale capitolato, approvato dalla Deputazione Provinciale.

481. Il Curato Assistente ed il Coadiutore provvedono all'istruzione religiosa, alla amministrazione dei sacramenti ed alla assistenza spirituale degli infermi, quando ne siano richiesti. Ambedue hanno il vincolo della celebrazione quotidiana della messa nella chiesa dell'Ospizio.

482. Le messe sono celebrate nelle ore opportune, secondo l'orario interno dell'Ospizio.

483. Oltre alle messe contemplate all'art. precedente, si celebrano nella chiesa di Santa Caterina tutte le messe volute dalle istituzioni e pie fondazioni locali, non che quelle altre che vi si potranno applicare mediante intelligenze coll'Ordinario e col Rettore Vicario.

Alla manutenzione della chiesa, e dei suoi arredi, alle spese di culto e di cancelleria, provvede l'Ospizio secondo il bisogno.

484. Il Curato Assistente ha la consegna della chiesa, dei mobili annessi e dei sacri arredi e di quanto altro è destinato all'esercizio del culto, e ne risponde.

485. Gli sono pure affidati i registri di nascita e di morte esistenti nell'archivio parrocchiale dell'Ospizio.

486. Come Ufficiale di Stato Civile sino al 31 dicembre 1865, ha l'obbligo della estrazione delle fedì, che sieno richieste dagli uffici o dai privati, ed è tenuto a tutte le operazioni di Stato Civile riferibili alle iscrizioni anteriori al 1.º Gennaio 1866, ed alle relative rettifiche.

487. Il Curato Assistente tiene i registri di battesimo nei modi e nelle forme che gli sono ingiunte dalla Autorità Ecclesiastica.

Essendo dispensato, per gli effetti delle leggi di Stato Civile, dal tenere per conto dell'Ospizio il Registro dei morti, può sempre fare quelle annotazioni che crede opportune, nei riguardi puramenti religiosi, secondo le istruzioni dell'Autorità Ecclesiastica. Dietro sua richiesta, la Direzione fornisce le notizie occorrenti.

488. L'istruzione religiosa dal pergamo o mediante spiegazione del catechismo è uno dei principali doveri del clero addetto all'Ospizio, e viene impartita nelle ore determinate.

489. In quella parte di esercizio delle funzioni parrocchiali che richiede la presenza del Curato Assistente e del suo Coadiutore nei Comparti interni dell'Ospizio, essi hanno cura di limitare il loro intervento giusta le indicazioni fornite dalla Direzione e dal personale sanitario.

TITOLO XXV.

Sorveglianti.

ART. 490. Ad ogni servizio, secondo la distribuzione adottata nell'Ospizio, è preposta una Sorvegliante.

491. Al Corpo intero delle Sorveglianti e delle serventi è preposta una Capo-Sorvegliante assistita da un Sotto-Capo-Sorvegliante, che ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

492. La Capo-Sorvegliante e la Sotto-Capo-Sorvegliante dirigono le Sorveglianti ed il personale di basso servizio nelle loro molteplici mansioni, esercitano una assidua vigilanza onde le adempiano fedelmente ed accuratamente, e tengono informata la Direzione delle mancanze ed infrazioni alla disciplina.

493. La Capo-Sorvegliante procura l'ordine, la tranquillità e la moralità nello Stabilimento, additando a tutti il più savio indirizzo.

494. Il suo intervento si estende a tutto ciò che riguarda la disciplina interna e la buona economia dell'Ospizio.

495. Fa che sia conservato il segreto, osservato l'orario generale pei ricoverati e per il personale di servizio inferiore, chiede alla Direzione per sè e per le Sorveglianti i permessi temporanei di assenza.

496. Applica al lavoro le figlie esposte, perchè non poltriscano nell'ozio ed occupino utilmente il tempo di loro dimora nell'Ospizio, cura che vengano sottoposte a qualche istruzione elementare.

497. Sorveglia la cucina, la dispensa, la guardaroba, la vestiaria, il taglio e la confezione degli abiti, il vestimento degli Esposti da pane che passano alla campagna, onde siano conformi a ciò che è prescritto dalla norma dell'Ospizio.

498. Bada che non entrino e non siano ammesse a pernottare nell'interno dell'Ospizio persone estranee al medesimo, che ognuno rimanga nella propria divisione e nei luoghi determinati di ricreazione e di passeggio.

499. Vieta i canti clamorosi o indecenti, gli schiamazzi, il giuoco, la introduzione di cibi e di frutta malsana, l'uso di scaldiglie e d'altri arnesi da fuoco, onde evitare il pericolo di incendi.

500. Si adopera indefessamente perchè tutto l'Ospizio sia tenuto colla maggiore possibile pulitezza, estendendo la sua vigilanza non solo alle persone ed agli abiti, ma ai letti, agli utensili, ai vasi, ai cessi.

501. Percorre anche di notte le divisioni per assicurarsi che regni ovunque l'ordine e la quiete, che a tutti i ricoverati non manchi la debita assistenza.

502. Coopera a che sia assicurata la identità personale degli Esposti, osservando che venga conservata la medaglietta e che il loro numero d'ordine corrisponda a quello inscritto sulle cedole, sia all'atto della consegna, sia durante la loro dimora nell'Ospizio, o quando vengono affidati ad allevatori foresi.

503. Nel passaggio degli Esposti da pane all'esterno, invigila a che gli allevatori siano trattati con deferenza e dolcezza, e vengano loro mostrati gli infanti disponibili, onde possano farne la scelta.

504. Fa conoscere alla Direzione le figlie esposte che maggiormente approfittano della istruzione, onde siano tenute in contemplazione per essere ammesse alla Regia Scuola di Ostetricia.

505. Provvede a che venga amministrato il battesimo ai figli Esposti, sui dati offerti dalla Registratura, a mezzo della Sorvegliante la sala di contumacia.

506. Emette le bollette di uscita, consumazione e conversione degli oggetti di guardaroba, e le richieste per nuovi versamenti.

507. Le Sorveglianti, sotto la immediata dipendenza della Capo-Sorvegliante, assistono specialmente ai singoli rami di servizio economico interno ed ai vari gruppi di ricoverati, tengono la consegna delle suppellettili e degli oggetti adoperati nelle rispettive divisioni, dirigono il servizio delle serventi e delle infermiere, riferiscono sulle loro mancanze ed infrazioni alla disciplina, sullo stato degli Esposti e delle ricoverate e sulle occorrenze del Comparto.

508. Trasmettono ogni mattina all'Economato i movimenti numerici dei ricoverati nelle varie sezioni dell'Ospizio, colla indicazione delle diete prescritte nella visita medica.

509. Assistono alla distribuzione del vitto nelle singole divisioni e nei refettori, per quelle categorie di ricoverate e di serventi, che prendono il pranzo e la cena in comune.

510. Accompagnando le nutrici e le serventi al refettorio, fanno avvertenza che il servizio dei bambini e degli ammalati non rimanga scoperto, permettendo a tal uopo le opportune varianti.

511. Pongono una particolare attenzione alla sala delle nutrici, componendo le loro dissensioni, animandole ad attendere all'allattamento con sentimenti di vera carità e ad accudire ai bambini con affettuosa premura.

512. Sopravvedono al parlatorio, al quale accedono le nutrici interne e le gestanti, affinché vi siano ammesse soltanto le persone autorizzate e visitarle.

513. Conducono al passeggio le nutrici e le serventi, col permesso della Direzione.

514. Notificano all'Ufficiale Delegato allo Stato Civile tutte le morti che avvengono nelle divisioni loro affidate, curando che sia constatato il decesso dai sanitari dell'Ospizio.

515. Prendono cognizione dettagliata del presente Regolamento, e si uniformano in tutto alle sue disposizioni ed a quelle che, in consonanza, verranno loro impartite dalla Direzione.

TITOLO XXVI.

Personale di servizio inferiore.

ART. 516. Il personale di servizio inferiore nell'Ospizio Provinciale è amovibile e comprende:

I salariati ed inservienti d'ambo i sessi, ossia: le Sorveglianti; la Levatrice agli Esposti; il custode dell'Ospizio, il portiere presso l'ufficio della Direzione; gli inservienti addetti all'Ospizio, alla Registratura, all'Economato, alla Chiesa; le serventi addette agli accessi interni, alla dispensa, alla cucina, alla guardaroba, alla vestiaria; le infermiere dei ricoverati.

517. Ognuno nella propria sfera d'azione, riceve gli ordini dai proprii superiori immediati; tutti sono dipendenti dalla Direzione, la quale con norme speciali e particolareggiate, da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, determinerà i doveri e le mansioni di ogni figura del personale di servizio inferiore, ove non sia provvisto dal presente Regolamento.



Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

APPENDICE.

Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

TITOLO UNICO

Tutela degli esposti

CAPITOLO I.

Consiglio di tutela presso l'Ospizio ed esercizio della tutela.

Art. 1. In osservanza dell'art. 262 del Codice Civile(1) è istituito presso l'Ospizio Provinciale un Consiglio di tutela per tutti gli Esposti in esso ricoverati e da esso dipendenti.

2. Il Consiglio di tutela si compone del

Direttore

Segretario

Economo Cassiere

Registrante Capo

Medico Primario anziano del comparto Esposti o di chi ha incarico di farne le veci.

3. Chiunque sia rivestito, stabilmente o temporaneamente, delle preaccennate qualifiche, è di diritto membro del Consiglio di tutela.

4. Il Consiglio di tutela funziona liberamente nell'interesse degli Esposti minorenni, senza intervento dell'Autorità Giudiziaria, salve le eccezioni portate dalla legge civile (Articoli 312, 313 Codice Civile (2)).

Ma questa libertà si intende puramente nell'ordine morale, giacchè in linea economica, riguardo, cioè, ai mezzi materiali coi quali dare esecuzione alle proprie deliberazioni, esso è rigorosamente vincolato alle norme dell'Ospizio, in modo che non ne venga all'erario provinciale aggravio maggiore di quello che è consentito dal presente Regolamento Organico.

5. Il Consiglio di tutela si raccoglie negli uffici della Direzione dietro invito del Direttore, o di due membri, o degli aventi un interesse legittimo (Art. 257 Codice Civile (3)).

(1) Art. 262 C. C. — « I fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono confidati all'amministrazione dell'ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il consiglio di tutela senza intervento di pretore, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore.

(2) Art. 312 C. C. — « Il figlio naturale potrà essere emancipato dal genitore che ne abbia la tutela legale e in mancanza dal consiglio di tutela, nelle forme stabilite dall'articolo precedente.

Art. 313 C. C. — « Per l'emancipazione dei minori indicati nell'articolo 262, il consiglio di tutela sarà presieduto dal pretore ».

(3) Art. 257 C. C. — « Nel corso della tutela il pretore deve convocare il consiglio di famiglia quando gliene facciano istanza il tutore, o il protutore, o il curatore, o due consulenti o gli aventi un interesse legittimo.

« Può eziandio convocarlo d'ufficio.

« La convocazione può essere anche ordinata dal procuratore del re ».

6. Tutti i membri del Consiglio debbono essere invitati ad ogni adunanza; alla validità delle deliberazioni basta però la presenza di tre membri (Art. 238 Codice Civile (1)).

7. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; è presieduto dal Direttore. In caso di parità di voti, quello del Direttore, se è presente, è preponderante (Art. 238 Codice Civile).

8. Quando la deliberazione non è presa alla unanimità, si deve far menzione nel processo verbale della opinione di ciascun membro del Consiglio (Art. 260 Codice Civile (2)).

9. Il segretario è incaricato della redazione del processo verbale e delle altre pratiche d'ordine indicate nelle istruzioni relative al segretario stesso. — Esso deve altresì nella sua qualità di legale, far presenti di caso in caso le disposizioni di legge.

10. Nel processo verbale della prima adunanza del Consiglio di tutela si annunciano i fatti dai quali ciascuno de' suoi membri ripete la propria qualità, e si dichiara regolarmente costituito il Consiglio. — Ciò viene ripetuto ogni qualvolta si verificano mutamenti nelle persone dei funzionari chiamati a far parte del Consiglio (Art. 252 Codice Civile (3)).

11. I membri del Consiglio debbono intervenire personalmente; le assenze non giustificate possono essere sottoposte alle penalità portate dall'Art. 253 Codice Civile (4).

12. Trattandosi di deliberare intorno a provvedimenti importanti riguardo ad Esposti che abbiano toccato i 16 anni, la Direzione notifica al minorenne il giorno della convocazione del Consiglio, e ciò abbastanza in tempo perchè esso, volendolo, possa assistervi. — Della esecuzione di questa pratica si fa menzione nel processo verbale (Art. 251 Codice Civile (5)).

Se il Consiglio è chiamato a deliberare sopra istanza presentata dall'Esposto, la sua presenza alla adunanza del Consiglio non si presume necessaria.

(1) Art. 238 C. C. — « Per la validità delle deliberazioni del consiglio di famiglia si richiede la convocazione di tutti i membri di esso e la presenza almeno di tre oltre il pretore. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti, a parità di voti quello del pretore avrà la preponderanza ».

(2) Art. 260 C. C. — « Quando la deliberazione non è presa alla unanimità, si farà menzione nel processo verbale dell'opinione di ciascun membro del consiglio di famiglia.

« Il tutore, il procuratore, il curatore ed anche i membri intervenuti all'adunanza potranno impugnare tale deliberazione innanzi al tribunale in contraddizione dei membri che furono d'avviso conforme alla medesima ».

(3) Art. 256 C. C. — « Nel processo verbale della prima adunanza del consiglio di famiglia si enunceranno i fatti da cui ciascuno dei suoi membri ripete la propria qualità, e si dichiarerà se sia regolarmente costituito.

« Trascorsi sei mesi dal giorno della prima convocazione, gli atti del consiglio di famiglia non si potranno più impugnare per ragione di incompetenza o d'irregolare sua costituzione. Anche durante i sei mesi non si potranno tali atti annullare a pregiudizio dei terzi che siano di buona fede ».

(4) Art. 253 C. C. — « Le persone chiamate nei consigli di famiglia sono tenute a intervenire personalmente. L'assenza non giustificata è punita con ammenda estensibile a lire cinquanta.

« Verificandosi il caso che un membro del consiglio si renda abitualmente assente, il pretore deve surrogarvi un'altra persona, e dove non sia provata una giusta e permanente causa di assenza, ne riferirà al procuratore del re, il quale promuoverà contro di esso in giudizio civile l'applicazione di una multa estensibile a lire cinquecento ».

(5) Art. 251 C. C. — « Il consiglio di famiglia si compone del pretore, il quale lo convoca e lo presiede, e di quattro consulenti.

« Faranno altresì parte del consiglio di famiglia, il tutore, il protutore, e pel minore emancipato il curatore.

« Il minore, dopo compiuti i sedici anni, avrà diritto di assistere, ma senza voto deliberativo, al consiglio di famiglia, di cui gli sarà perciò notificata la riunione ».

13. Gli atti che il tutore dovrebbe eseguire in forza di legge nell'esercizio della tutela civile, essendo quelli stessi che formano nel presente Regolamento Organico gli attributi e i doveri del Direttore, ne viene di necessità che il Direttore dell'Ospizio è di fatto il tutore generale di tutti gli Esposti ammessi nell'Ospizio. — Sarà cura del Consiglio di sanzionare il fatto con apposita deliberazione, anche per quanto riguarda la tutela civile.

14. La costituzione speciale del Consiglio di tutela, del quale fanno parte le stesse persone che attendono alla gestione dell'Ospizio, rende superfluo, in via ordinaria, l'ufficio di protutore, tanto più trattandosi di individui miserabili (Art. 265 Codice Civile (1)).

15. Il Consiglio provvederà nel caso che ad alcun Esposto pervenga per qualunque titolo una sostanza di qualche entità.

16. La competenza del Consiglio e la sua sfera di azione sono determinate dalle leggi civili e dalle speciali circostanze di ciascun Esposto. — Tutte le disposizioni risguardanti il Consiglio di famiglia sono applicabili al Consiglio di tutela (Art. 261 Codice Civile (2)).

17. Gli atti più importanti nella vita del minorenne, pei quali occorra l'intervento del Consiglio di tutela espressamente determinato dalla legge, sono i seguenti :

- a) I matrimonj;
- b) La emigrazione o la semplice uscita dal Regno;
- c) La emancipazione;
- d) La adozione;
- e) L'arruolamento volontario;
- f) Il ricovero in una casa di lavoro per sentenza del giudice;
- g) Quanto riguarda la amministrazione dei beni degli Esposti.

18. Il Consiglio di tutela determina in via di massima, e salve le eccezioni, quali siano le condizioni che esso richiede per accordare l'assenso ai matrimonj, affinchè la Direzione possa raccogliere le prove di tali condizioni e possa presentare al Consiglio la domanda pienamente istruita.

19. Il Consiglio nel determinare tali condizioni e nel deliberare quindi di caso in caso, ha principalmente di mira quanto è stabilito nel Regolamento Organico dell'Ospizio e i principj direttivi in esso contenuti.

20. Se non in casi eccezionali ben qualificati, il Consiglio non può accordare il suo assenso alla emigrazione, o all'uscita dallo Stato, che implichi rinuncia o perdita della sudditanza italiana.

21. Può permettere l'uscita temporanea dal Regno quando si tratti di Esposti che abbiano toccato gli anni 15 e si trovino almeno da tre anni presso gli allevatori che intendono di recarsi all'estero coll'Esposto. Deve porre sempre la condizione che prima o dopo avere raggiunto il luogo di destinazione, questo sia fatto conoscere alla Direzione.

(1) Art 265 C.C. — « Il tutore non può assumere l'esercizio della tutela se non vi è protutore, e non essendovi, egli deve promuoverne la nomina senza ritardo.

« Se il tutore contravviene a questa disposizione, potrà essere rimosso e sarà sempre tenuto al risarcimento d'ogni danno ».

(2) Art. 261 C.C. — « Nell'interesse delle persone nate fuori di matrimonio si costituisce un consiglio di tutela, eccettuato il caso di tutela legale esercitata dal genitore a norma dell'articolo 184.

« Se la filiazione è legalmente riconosciuta o dichiarata, il consiglio si compone del pretore, e di quattro persone da lui scelte fra quelle che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore. In caso diverso il consiglio di tutela si compone del pretore, di due consiglieri comunali o due altre persone scelte dal pretore stesso.

« Sono nel resto comuni al consiglio di tutela in quanto siano applicabili, le disposizioni riguardanti i consigli di famiglia ».

22. Il Consiglio di tutela ha facoltà di accordare la emancipazione, dopo il loro 18° anno a quegli Esposti che abbiano beni propri (Articoli 310, 311 e 312 Codice Civile (1)).

23. La emancipazione non conferisce al minore emancipato se non la capacità di fare da sè solo tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione, rimanendo, in tutto il resto, dipendente dal Consiglio di tutela (Art. 317 Codice Civile (2)).

24. Quando si presenti la opportunità di accordare la emancipazione, la Direzione raccoglie informazioni precise sull'indole dell'Esposto, sul suo grado di educazione intellettuale e morale, sui rapporti colla famiglia dell'allevatore, ecc. ecc. e presenta la domanda al Consiglio di tutela. — Avutone previamente l'assenso, ne informa il Pretore, e quando sia da questo designato il giorno, nel quale si debba convocare il Consiglio, ne dà avviso all'Esposto, invitandolo ad intervenire (Art. 313 Codice Civile).

25. Nel caso che il Consiglio sia chiamato a deliberare intorno ad una proposta di emancipazione, esso deve essere presieduto dal Pretore, a termini dell'Art. 313 del Codice Civile, che deroga in questa parte all'Art. 262.

26. Deliberata la emancipazione, il Consiglio destina all'Esposto emancipato un curatore speciale, preferendo per questo ufficio, ove sia possibile, il Sindaco od un membro del Consiglio Comunale del luogo nel quale l'Esposto ha domicilio (Art. 314 Codice Civile (3)).

27. Per la adozione di un Esposto, occorre il consenso del Consiglio di tutela. — Il Consiglio favorisce le adozioni nell'interesse degli Esposti e dell'Ospizio, quando sia escluso il dubbio che le persone, le quali si propongono di adottare un Esposto, ne siano i genitori naturali, e quando concorrano gli estremi voluti dagli Art. 202 e seguenti del Codice Civile.

28. Per la prestazione del consenso almeno tre membri del Consiglio di tutela debbono presentarsi dinnanzi al Presidente della Corte d'Appello insieme agli adottanti ed all'Esposto nel giorno prefisso. — I membri del Consiglio possono delegare uno di loro, munendolo di procura (Art. 213 Codice Civile (4)).

29. Nel prestare l'assenso all'arruolamento volontario di un Esposto minore, il Consiglio di tutela si regola secondo le speciali circostanze di ciascun caso, e secondo è suggerito dal vero interesse dell'Esposto e dai grandi interessi della nazione.

(1) Art. 310 C. C. — « Il minore è di diritto emancipato col matrimonio ».

Art. 311 C. C. — « Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto, potrà essere emancipato dal genitore che eserciti la patria potestà, e in mancanza del consiglio di famiglia.

« L'emancipazione si effettuerà mediante dichiarazione fatta davanti il pretore dal genitore, o mediante deliberazione del consiglio di famiglia.

Art. 312 C. C. — « Il figlio naturale potrà essere emancipato dal genitore che ne abbia la tutela legale, e in mancanza dal consiglio di tutela, nelle forme stabilite dall'articolo precedente ».

(2) Art. 317 C. C. — « L'emancipazione conferisce al minore la capacità di fare da sè solo tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione ».

(3) Art. 314 C. C. — « Dichiarata l'emancipazione, il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore al minore emancipato.

(4) Art. 213 C. C. — « La persona che vorrà adottare e quella che vorrà essere adottata si presenteranno personalmente al presidente della Corte d'appello nel cui distretto ha domicilio l'adottante per venire all'atto del loro reciproco consenso, il quale sarà ricevuto dal cancelliere della corte.

« Dovranno pure intervenire in persona o per procura quelli di cui è richiesto l'assenso a norma degli articoli 208 e 209.

Art. 209 C. C. — « Se l'adottato è minore e non ha genitori viventi, sarà necessaria, secondo i casi, l'approvazione del consiglio di famiglia o di tutela ».

30. Presentandosi la necessità di provocare per titolo di oziosità e di vagabondaggio la procedura di cui all'Articolo 441 del Codice Penale, all'oggetto di ottenere il ricovero di un Esposto in una Casa di lavoro, la Direzione chiede previamente l'assenso del Consiglio di tutela, facendogli conoscere esattamente i precedenti dell'Esposto e le ragioni per le quali si crede conveniente la misura del ricovero forzato.

31. Al Consiglio, per riguardo alla amministrazione dei beni di ragione degli Esposti, sono riservate le facoltà delle quali è cenno all'Art. 296 del Codice Civile (1), e quindi di acconsentire la accettazione di eredità, di determinare il modo di impiego dei capitali, di permetterne la distrazione allo scopo di educazione e nell'interesse del minore; di rivedere i conti della tutela ecc. ecc., attenendosi in tutto alle disposizioni di legge.

32. Il Consiglio può in genere dispensare il tutore dal prestare cauzione, com'è stabilito dall'Art. 292 del Codice Civile (2).

La relativa deliberazione deve essere omologata dal tribunale, salvo del resto il provvedere a termini di legge nei casi di eredità di qualche importanza.

33. La tutela civile, come la cura e sorveglianza degli Esposti in rapporto agli interessi ed ai doveri dell'Ospizio — atti che il più delle volte sono identici, s'esercita:

in via ordinaria, col mezzo di carteggio tra la tutela o Direzione colle Autorità Giudiziarie, Amministrative e Politiche, coi Sindaci, coi Parroci, coi Medici Condotti e di beneficenza, coi privati;

in via straordinaria, col mezzo di ispezioni, visite, verificazioni sopra luogo del Tutore-Direttore o di chi per esso.

È lasciato al prudente giudizio del Direttore il determinare quando bastino i mezzi ordinarij e quando occorra di valersi degli straordinari, sentito il Consiglio di tutela.

34. Le competenze di diete e di viaggio alle persone incaricate di queste missioni sono regolate da apposita norma, approvata dalla Deputazione Provinciale.

35. Per le spese della tutela, in quanto non bastino i mezzi economici ordinari dell'Ospizio, è stanziata nel bilancio preventivo una somma, della cui erogazione deve essere reso conto alla Deputazione Provinciale.

CAPITOLO II.

Formazione del Consiglio di tutela per gli Esposti che cessano d'appartenere all'Ospizio.

ART. 36. Gli Esposti che vengono riconsegnati ai genitori, ovvero affidati definitivamente a terze persone, e quelli verso i quali sono esauriti gli obblighi di assi-

(1) Art. 296 C. C. — « Il tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia non può riscuotere i capitali del minore, farne impiego, prendere danaro a mutuo, accordare pegni ed ipoteche, alienare beni immobili o mobili, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento, cedere o trasferire crediti o carte di credito, fare acquisto di beni immobili o mobili, eccettuati gli oggetti necessari all'economia domestica od all'amministrazione del patrimonio, fare locazioni eccedenti il novennio, accettare e ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni o proccarle giudizialmente.

« Egli non può parimenti senza la detta autorizzazione far compromessi o transazioni, o promuovere azioni in giudizio, se non quando si tratta di possessorie o di quistioni relative al conseguimento delle rendite, salvi i casi d'urgenza.

(2) Art. 292 C. C. — « Il tutore, che non sia l'avo paterno o materno, è tenuto a dare cauzione se non è dispensato dal consiglio di famiglia, con deliberazione che sarà sottoposta all'omologazione del tribunale ».

stenza portati dal presente Regolamento, i quali tutti cessano di appartenere all'Ospizio, sono soggetti ad uno speciale Consiglio di tutela, nei modi e termini portati dagli articoli 248 e 261 Codice Civile (1).

A provvedere alla formazione di speciali Consigli di tutela, vengono nei casi sopra enunciati, richieste le Regie Preture del luogo di domicilio degli Esposti abdicati.

37. Se l'atto di riconoscimento legale da parte dei genitori, nelle forme prescritte dall'Art. 181 Codice Civile, avrà preceduto la consegna dell'Esposto ai genitori, in tal caso l'Ospizio è esonerato da ogni ulteriore cura per la formazione di un Consiglio di tutela speciale e per la attivazione della tutela, essendo che l'Art. 184 del Codice Civile attribuisce la tutela legale al genitore naturale.

38. Tale disposizione vale anche pel caso che l'Esposto anteriormente al suo abbandono fosse stato iscritto nei registri di nascita dello Stato Civile al nome dei genitori, ovvero fosse prodotta la sentenza che dichiara la filiazione (Art. 184 Codice Civile).

39. Che se invece l'atto di legale riconoscimento o la emanazione della sentenza che a questo equivale non fossero ancora avvenuti al momento che l'Ospizio riconsegna l'Esposto ai genitori, in tal caso la Direzione deve denunciare al pretore del luogo dove il genitore ha il suo domicilio, la cessazione della tutela da parte dell'Ospizio, affinché il pretore stesso consideri l'Esposto dimesso come figlio naturale di ignoti non ricoverato nell'Ospizio, e possa procedere a termini dell'Art. 248 del Codice Civile.

40. Il fatto del matrimonio fra gli autori della procreazione di un figlio Esposto non basta per sè solo ad esonerare l'Ospizio dalle pratiche delle quali è cenno nel precedente articolo, a meno che l'atto di riconoscimento non sia concomitante a quello di matrimonio, o non sia seguito bensì dopo di esso, ma prima della consegna (Art. 181 Codice Civile).

41. Constando per esperienza che durante il primo periodo della applicazione del nuovo Codice nella parte che riguarda lo Stato Civile e del Regio Decreto 15 Novembre 1865, N. 2602, alcuni genitori legittimi si sono limitati a far battezzare i loro figli senza inscriverli nei registri di nascita dello Stato Civile, quando si verificò la ricognizione e riconsegna di alcuno di essi, l'Ospizio procede come pei figli di ignoti, provocando la formazione di un speciale Consiglio di tutela.

Di questa grave noncuranza della legge la Direzione deve di caso in caso fare denuncia al Procuratore del Re.

(1) Art. 248 C. C. — « Venendo a cessare, durante l'età minore dei figli, la tutela legale attribuita ai genitori naturali dall'articolo 184, o trattandosi di figli minori di genitori ignoti, non ricoverati in un Ospizio, sarà provveduto alla nomina di un tutore dal consiglio di tutela ».

Art. 261 C. C. — « Nell'interesse delle persone nate fuori di matrimonio si costituisce un consiglio di tutela, eccettuato il caso di tutela legale esercitata dal genitore a norma dell'art. 184.

« Se la filiazione è legalmente riconosciuta o dichiarata, il consiglio si compone del pretore e di quattro persone da lui scelte fra quelle che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore. In caso diverso il consiglio di tutela si compone del pretore, di due consiglieri comunali o di due altre persone scelte dal pretore stesso.

« Sono nel resto comuni al consiglio di tutela, in quanto siano applicabili, le disposizioni riguardanti i consigli di famiglia ».

V. Circolare del Ministero dell'interno — Segretariato generale, N.º 25204, div. V, sez. II, del 20 gennaio 1870, sulla tutela dei trovatelli minorenni. (Bollettino della Prefettura di Milano, gennaio 1870).

Oltre il 4.^o anno.

MASCHI

FEMMINE

Pei mesi d'estate.

- N. 2 Camicie di tela lino
- » 1 Pajo pantaloni
- » 1 Giacchetta
- » 1 Panciotto
- » 1 Fazzoletto di tela cotone colorata
pel collo
- » 1 Cappello di feltro
- » 1 Pajo scarpe
- » 2 Paja calze di filo cotone
- » 2 Fazzoletti da naso.

- N. 2 Camicie di tela lino
- » 1 Sottoveste di tela cotone
- » 1 Veste di tela cotone colorata
- » 1 Grembiale » » »
- » 1 Fazzoletto di lana pel capo e
corpo
- » 2 Paja calze di filo cotone
- » 1 Pajo scarpe
- » 2 Fazzoletti da naso

Pei mesi d'inverno.

- N. 2 Camicie di tela lino
- » 1 Farsetto di lana
- » 1 Pajo pantaloni, panciotto e giac-
chetta di frustagno foderati
di perpignana
- » 1 Fazzoletto di tela cotone colorata
pel collo
- » 1 Cappello di feltro
- » 2 Paja calze di filo cotone
- » 1 Pajo scarpe
- » 2 Fazzoletti da naso.

- N. 2 Camicie di tela lino
- » 1 Farsetto di lana
- » 1 Sottana di lana
- » 1 Veste di tela cotone colorata
- » 1 Grembiale » » »
- » 1 Fazzoletto di lana pel capo e
corpo
- » 2 Paja calze di filo cotone
- » 1 Pajo scarpe
- » 2 Fazzoletti da naso.

PREMIO.

A rimeritare il buon allevamento ed a promuovere la istruzione degli Esposti d'ambo i sessi, verrà accordato un premio di lire 30 agli allevatori, e di lire 20 agli Esposti, quando questi ultimi, al compimento del 13.^o anno di età, oltre la buona loro condotta morale, provino di saper leggere, scrivere, intendere e far conti. — Le discipline pel conseguimento di questo premio furono approvate dalla Deputazione Provinciale sopra proposta della Direzione.

INDENNITÀ DI VIAGGIO.

All'atto della consegna di un Esposto alla nutrice od all'allevatore, ed all'atto della consegna di un Esposto all'Ospizio, ordinata d'ufficio, si corrisponderà a titolo d'indennizzo di viaggio, tanto per gli Esposti da latte che da pane, per ogni chilometro di distanza dall'Ospizio al Comune, centesimi 12.

DOTI.

Alle Esposte in genere, dote semplice	L. 100. —
Alle Esposte patentate levatrici col grado distinto . . »	150. —
Alle Esposte serventi, quando abbiano prestato per due anni lodevole servizio nell'Ospizio »	200. —

SEPPELLIMENTO.

Per spese di cassa e di seppellitura, si accordano agli allevatori presso i quali sia decesso un Esposto :

Dalla nascita ai 5 anni	L. 1. 50
Dai 5 ai 10 anni »	2. —
Dai 10 anni in avanti »	3. —

Quando il bambino venga a morte entro il primo mese del collocamento, la nutrice si ritiene compensata delle sue competenze col valore degli indumenti che si lasciano in sua proprietà.

NUTRICI IN CASA.

Illegittime, indipendentemente dalla esistenza o no del loro figlio	L. 15. —	} al mese
Maritate senza figlio »	15. —	
Maritate, col figlio a carico dell'Ospizio »	10. —	

Quando le nutrici allattino più di due bambini, è loro accordata una remunerazione straordinaria di Cent. 20 al giorno.

Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

1200
960

2160
79
95

2157.54

1700
160

1860
117.54

2077.54
215

4

Ospizio Provinciale degli Esposti e delle Partorienti in Milano.

ORGANIZZAZIONE del PERSONALE di servizio superiore coi rispettivi stipendii ed emolumenti.

NUMERO progressivo	CATEGORIA	DENOMINAZIONE	NUMERO dei posti	STIPENDIO Lire	EMOLUMENTI	OSSERVAZIONI
1	Direzione	Direttore	1	4,800 —	Alloggio	Gode <i>ad personam</i> dello stipendio di L. 3,800.
		Segretario	1	3,600 —		
		Protocollista-Archivista....	1	2,000 —		
		Scrittore e Protocoll. Agg.	1	1,500 —		
			4			
2	Registratura	Registratore Capo	1	3,000 —	con graduatoria	Altro degli Applicati è delegato allo Stato Civile con remunerazione speciale di L. 300 pagabili mensilmente <i>pro rata</i> .
		» Aggiunto....	1	2,400 —		
		I. Applicato	1	1,800 —		
		II. Applicato	1	1,700 —		
		III. Applicato	1	1,600 —		
		IV. Applicato	1	1,500 —		
			6			
3	Economato	Economo-Cassiere.....	1	3,200 —	All., legna e lumi	
		» Aggiunto.....	1	2,400 —		
		Scrittore Contabile.....	1	1,500 —		
			3			
4	Servizio Sanitario	Medico-Chirurgo Primario.	1	2,000 —	Alloggio	Con altre L. 2,000 dal R. Erario come Direttore Professore della R. Scuola. Con L. 1,500 dal R. Erario.
		I. Assistente biennale....	1		idem	
	Comparto Ostetrico	II. » biennale....	1		idem	» » 1,200 dal R. Erario.
		Levatrice Maggiore	1	600 —	Alloggio e vitto	Con altre L. 600 dal R. Erario.
		I. Assistente Levatrice ...	1	450 —	idem	Con altre L. 300 dal R. Erario.
		II. idem ...	1	500 —	idem	
			6			
Comparto Esposti	I. Medico-Chirurgo Prim.º.	1	1,800 (a)		Aumentabili a L. 2,000 dopo 10 anni di servizio.	
	II. idem	1	1,800 —			
	Medico-Chirurgo Assistente	1	500 —			
			3			
5	Servizio Ecclesiastico	Curato Assistente.....	1	1,700 —	All., legna e lumi	Messe libere.
		Coadiutore Assistente.....	1	1,200 —	idem	
			2			
Totale delle Figure N.			25	(b)		
Importo della Spesa L.				41,550 —		

(a) Gode *ad personam* della indennità di alloggio in L. 432.10 e di legna e lumi in natura nella misura di Quint. 19 legna e Kilogr. 18.300 candele di sego, del valore di L. 64.80 la legna e di L. 25.59 le candele, in tutto L. 90.39.

(b) La Direzione è pure autorizzata dal Consiglio e dalla Deputazione Provinciale a servirsi dell'opera di un Diurnista rimeritato con L. 3 al giorno, da applicarsi secondo il bisogno ai vari uffici (Direzione, Registratura, Economato).

Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

INDICE.

TITOLO	I. — Ospizio Provinciale degli Esposti e delle Partorienti. Suo scopo; amministrazione; direzione.....	Pag. 3
»	II. — Commissione di Sorveglianza e Consulta.....	» 4
»	III. — Esposti, loro categorie ed accettazione, ricevute.....	» ivi
»	IV. — Registrazione degli Esposti e processi relativi.....	» 7
»	V. — Modi con cui si garantisce l'identità personale.....	» 8
»	VI. — Ricognizione degli Esposti. Modi di constatare la loro paternità e maternità. Compensi dovuti all'Ospizio.....	» 10
»	VII. — Passaggio degli Esposti da latte in cura di nutrici esterne.....	» 13
»	VIII. — Scelta degli allevatori e consegna loro degli Esposti da pane.....	» 15
»	IX. — Doveri delle nutrici e degli allevatori foresi degli Esposti.....	» 16
»	X. — Mercedi delle nutrici e degli allevatori degli Esposti fuori dell'Ospizio e discipline per il relativo pagamento.....	» 19
»	XI. — Balieria interna. Doveri delle nutrici sedentarie.....	» 20
»	XII. — Limiti della ingerenza morale ed economica dell'Ospizio verso gli Esposti. — Doti alle figlie Esposte.....	» 21
»	XIII. — Stato Civile degli Esposti ed applicazione delle leggi relative.....	» 23
»	XIV. — Partorienti, loro categorie, accettazione, dimissione, decessi. — Discipline relative.....	» 25
»	XV. — Proventi e Spese.....	» 27
»	XVI. — Personale dell'Ospizio. Concorsi. Nomine.....	» 28
»	XVII. — Vacanze.....	» 29
»	XVIII. — Pensioni.....	» 30
»	XIX. — Direzione.....	» ivi
CAPITOLO I.	Direttore.....	» ivi
	A. Incarichi amministrativi-economici.....	» 31
	B. Incarichi sanitari-scientifici.....	» 33
	C. Incarichi disciplinari.....	» 34
CAPITOLO II.	Segretario.....	» 35
»	III. — Protocollista-Archivista.....	» ivi
»	IV. — Scrittore-Protocollista aggiunto.....	» 36
TITOLO XX.	Ufficio di accettazione e registrazione.....	» ivi
CAPITOLO I.	Istruzioni generali.....	» ivi
»	II. — Istruzioni speciali.....	» 39
TITOLO XXI.	Ufficiale Delegato allo Stato Civile.....	» 40
CAPITOLO I.	Istruzioni generali.....	» ivi
»	II. — Sezione Nascite.....	» 41
»	III. — Sezione Morti.....	» 43
TITOLO XXII.	Economato.....	» 44
CAPITOLO I.	Economo Cassiere.....	» ivi
»	II. — Economo-Cassiere Aggiunto.....	» 48
»	III. — Applicato Contabile.....	» ivi
TITOLO XXIII.	Servizio sanitario.....	» ivi
CAPITOLO I.	Medico-Chirurgo Primario del Comparto Ostetrico.....	» ivi
»	II. — Medici-Chirurghi Primarij del Comparto Esposti.....	» 49
»	III. — Medico-Chirurgo Assistente agli Esposti.....	» 51
»	IV. — Levatrici.....	» ivi
TITOLO XXIV.	Servizio Ecclesiastico.....	» 52
»	XXV. — Sorveglianti.....	» 53
»	XXVI. — Personale di servizio inferiore.....	» 55

APPENDICE.

TITOLO UNICO.	Tutela degli Esposti.....	Pag. 59
CAPITOLO I.	Consiglio di tutela presso l'Ospizio ed esercizio della tutela.....	» ivi
»	II. — Formazione del Consiglio di tutela per gli Esposti che cessano d'appartenere all'Ospizio.....	» 63
Quadro delle	Corrisposizioni a nutrici e ad allevatori di Esposti.....	» 65
Organizzazione del	Personale di servizio superiore coi rispettivi stipendi ed emolumenti.....	» 69

Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

